

XCIX.

TORNATA DEL 27 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi.* = I deputati Cencelli e Trompeo presentano le relazioni sopra i disegni di legge: Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini; Convenzione postale colla Repubblica di San Marino. = Annunzio di una interpellanza dei deputati Bertani Agostino, Cavallotti e Bovio al ministro per l'interno sopra l'applicazione del recente decreto di scioglimento di associazioni in varie provincie, e sopra i criteri con cui il Governo intende il rispetto delle associazioni e della libera discussione dei problemi scientifici. = Seguito della discussione dello schema di legge forestale — Articolo 31 emendato dalla Commissione — Osservazioni dei deputati Omodei e Allione, e proposta del deputato Griffini Luigi — Risposta del ministro per l'agricoltura e commercio, che d'accordo colla Commissione propone una modificazione dell'articolo, la quale è approvata — Emendamento del deputato Griffini Luigi all'articolo 32, contraddetto dal relatore Cancellieri, dal ministro, e ritirato — Approvazione di questo articolo e del 33, con modificazioni proposte dal ministro — Approvazione dell'articolo 34, dopo obbiezioni del deputato Filopanti, a cui risponde il ministro — Approvazione dell'articolo 35, e dell'articolo 36, in seguito a considerazioni fatte sul secondo dal deputato Fossa, e schiarimenti dati dal ministro e dal relatore — Articoli addizionali 37 e 38 proposti dalla Commissione e dal ministro, approvati — Approvazione dell'articolo 39 ed ultimo, modificato dal ministro. = Annunzio della presentazione di una proposta di legge del deputato Mascilli. = Ammissione di alcune correzioni in articoli diversi — Approvazione dell'intero schema a scrutinio segreto. = Discussione del disegno di legge per modificazioni delle leggi d'imposta sui fabbricati — Riserve fatte dal deputato Pissavini, in nome della Commissione — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni del deputato Nervo, raccomandazioni del deputato Melchiorre, e dichiarazioni del ministro per le finanze riguardo all'articolo 2, che è approvato — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Approvazione dell'articolo 5, dopo considerazioni del deputato Nervo, spiegazioni date dal relatore Plebano, e riserve del ministro — Emendamento della Commissione all'articolo 6, combattuto dal ministro — Avvertenze del deputato Lovito, del relatore, del deputato Nervo, e proposta di rinvio alla Commissione, fatta dal ministro, la quale, in seguito ad altra avvertenza del deputato Sella, a cui risponde il deputato Lovito, è ammessa dalla Camera. = Dichiarazioni del ministro per l'interno relativamente all'interpellanza annunziata in principio della seduta — Insistenza del deputato Bertani Agostino, e ripetute dichiarazioni del ministro per l'interno. = Domande e riserve del deputato Corte riguardo ad una sua interrogazione, alle quali risponde il ministro per l'interno — Considerazioni del deputato Sella, e schiarimenti del detto ministro. = Istanza del deputato Cavallotti acciò si determini il tempo di svolgere la interpellanza, che il ministro propone e la Camera approva sia rinviata alla fine del prossimo giugno. = Il ministro per l'interno presenta il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari, stato modificato dal Senato, che è dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione che prima lo ha esaminato.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari privati: l'onorevole Cucchi Francesco, di otto giorni;

l'onorevole Puccioni, di cinque; l'onorevole Razzaboni, di quindici.

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cencelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CENCELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini. (V. *Stampato*, n° 91-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Trompeo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TROMPEO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge concernente la convenzione postale con la repubblica di San Marino. (V. *Stampato*, n° 93-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà pure stampata e distribuita ai signori deputati.

Gli onorevoli Cavallotti, Bovio e Bertani Agostino hanno presentato la seguente domanda d'interpellazione. Ne do lettura:

« I sottoscritti, udita la risposta dell'onorevole ministro dell'interno all'interrogazione dell'onorevole Corte, chiedono *interpellare* lo stesso onorevole ministro *non* circa i fatti deferiti al giudizio dei magistrati, ma circa la *applicazione* del recente decreto di scioglimento di associazioni in varie provincie del regno, in quanto tocca i criteri con cui il Governo intende il rispetto del diritto di associazione e della libera discussione dei problemi scientifici, e la sostituzione del potere esecutivo al potere giudiziario nella limitazione discrezionale dei diritti statutari. »

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di dar notizia di questa interpellanza al suo collega, il ministro dell'interno, e la Camera poi delibererà quello che converrà fare.

MAIORANA CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Mi affretterò di comunicare questa interpellanza al mio onorevole collega.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge forestale.

Articolo 31, che è il 29 del Ministero:

« Il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, intesa la parte interessata ed il Comitato provinciale forestale, dichiara, salvo appello,

la esistenza o inesistenza dell'invocato diritto; e nell'affermativa ne definisce la natura ed i limiti.

« La sentenza dovrà essere emanata fra sei mesi dalla presentazione dei documenti o dalla indicazione degli altri mezzi di prova. »

La Commissione insiste nel suo emendamento?

CANCELLIERI, relatore. La Commissione ha concordato coll'onorevole ministro una nuova redazione.

PRESIDENTE. Allora la mandi al seggio perchè se ne dia lettura.

OMODEI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. C'è tempo: senta prima quello che è stato concordato, quindi le darò la parola sulla discussione di questo nuovo articolo.

L'articolo concordato tra la Commissione ed il Ministero è nei seguenti termini: « Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull'esistenza ed inesistenza dell'invocato diritto e nell'affermativa ne definisce la natura e i limiti. »

L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. Io entro proprio in quest'istante: sono stato nel seno d'una Commissione; ignorando quindi quello che si sia detto e votato, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare.

OMODEI. Con quest'articolo, quando è detto *salvo appello*, si concede una facoltà restrittiva al tribunale che deve decidere le liti forestali.

Questo, come tutti i tribunali, quando decidono le cause civili, si valgono della disposizione dell'articolo 363 del Codice di procedura civile, imperocchè è fatta facoltà al tribunale di poter munire la sentenza di clausola provvisoria, quando vi è un'urgenza di riparazione, o quando la domanda è basata su titolo autentico.

Ora se è lo stesso tribunale che deve decidere queste cause forestali, io non so comprendere perchè si sia messo questo vincolo *salvo appello*; cioè che la sua sentenza non debba avere esecuzione, ma debba aspettare l'oracolo dell'appello per tanti anni: è una mancanza di fiducia nel magistrato per le cause forestali.

Io dico, o signori, *aut aut*; o non avete fiducia nei tribunali per decidere le questioni, e le liti forestali, ed allora non si deferiscono al potere giudiziario simili questioni, ma se vi avete fiducia perchè non investire il tribunale di quella facoltà che c'è nell'articolo 363 del Codice di procedura civile, cioè all'occorrenza, in taluni casi, quando crederà il tribunale opportuno di mettere la clausola con esecuzione provvisoria non ostante appello?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Io credo quindi che sia necessaria la soppressione di queste due parole, *salvo appello*.

Vi è poi anche un inconveniente a cui si deve porre mente ed è che qualche volta un giudice è distolto dai suoi lavori in materia civile, e se ammettete l'appello alla Corte passeranno i sei mesi in danno degli interessi dei privati, senza che sia decisa la questione.

Laonde ritengo che debba essere anche soppresso il secondo comma dell'articolo 29 che la Commissione aveva soppresso nella redazione del progetto che essa presentava alla Camera.

Mi auguro che il Ministero e la Commissione siano arrendevoli a queste mie proposte di sopprimere le parole *salvo appello* ed anche il secondo alinea dello stesso articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Allione.

ALLIONE. Io veramente aveva domandato la parola per proporre un articolo aggiuntivo all'articolo 28, ma il presidente non me l'ha accordata. Ora io credo che vi debba essere d'ostacolo l'ordine della discussione, a meno che la Camera mi permetta di parlare; in caso contrario rinunzio alla parola.

Varie voci. Parli! parli!

ALLIONE. Allora parlerò.

PRESIDENTE. Onorevole Allione, non si è ancora votato l'articolo 31, cioè 29 del progetto ministeriale, del quale ho dato lettura, di modo che se ella intende proporre un emendamento od un'aggiunta a detto articolo è ancora in tempo.

Voci. Parli! parli!

ALLIONE. Non so che numero abbia l'articolo precedente.

PRESIDENTE. Allora si faccia dare dagli uscieri lo stampato n° 10, e vedrà quali sono gli articoli votati nella seduta di ieri.

ALLIONE. Ora che la Camera ha votato l'articolo 30 con cui si sarebbe determinato che certe dichiarazioni corredate dai titoli constatanti il diritto sui terreni vincolati debbano, anziché al Comitato forestale od al prefetto della provincia, come desideravano alcuni, essere fatte a mani del cancelliere del tribunale, non troverei inopportuno che si pensasse un poco alle guarentigie che deve avere la parte interessata in ordine a questo deposito.

Vedo che il medesimo si può fare in due distinte maniere: o trasmettendo i titoli al sindaco del comune, il quale poi li spedisce al cancelliere del tribunale; oppure rimettendoli direttamente al cancelliere. Ma con questo non si determina qual garanzia abbia la parte depositante riguardo a documenti, alcuni dei quali possono essere importantis-

simi. È bensì vero che la discussione venne a stabilire che con questo deposito non si procede ancora ad un atto veramente giudiziario, e che la procedura giudiziaria comincierebbe dal momento in cui nascono contestazioni fra il depositante ed il proprietario del fondo; ma non è meno vero che la persona del cancelliere non può dividersi dal suo ufficio, e quindi ritengo che il cancelliere abbia molti riguardi a prendersi prima di ricevere questi depositi.

Per conseguenza, io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a dirmi se, per avventura, non sia opportuno di far succedere all'articolo 30 una disposizione con cui si dica che tuttavolta la parte che ha interesse a presentare quella certa dichiarazione corredata dei documenti, eseguisca il deposito di tale documento, abbia diritto di ritirare dal sindaco del comune o dal cancelliere del tribunale un certificato o meglio una ricevuta nella quale si specifichino i titoli depositati.

Certo questa ricevuta è indispensabile, dappoi che quando il proprietario del terreno verrà a contestare l'esercizio del mio diritto su questo o quell'altro fondo, a me non basterà dire che ho fatto la dichiarazione, quindi la necessità di presentargli un documento ufficiale, il quale potrebbe servire per due scopi: l'uno per giustificare la dichiarazione fatta e l'altro, quale ricevuta dei titoli di mia proprietà, e questo è il più importante.

Vengo ad un'altra questione. Tutti quei titoli cui piacesse a Tizio a Caio o Sempronio di depositare, dovranno a mio credere essere rivestiti delle formalità prescritte dalla legge di registro e bollo. Io non metto in dubbio che ciò avvenga; ma mi giova avvertire che il cancelliere del tribunale appunto per la legge sul bollo e registro ha diritto quando tali titoli debbano essere presentati di rifiutarli a riceverli in deposito se non furono seguite le disposizioni della legge.

Questa legge interessa maggiormente, e lo sa la Camera, la classe dei contadini, e sono essi che hanno bisogno che la Camera venga loro in aiuto, non essendo obbligati a conoscerne strettamente le disposizioni.

Io faccio questo caso. Sono all'ultimo giorno di quei certi due anni prescritti perentoriamente dalla legge per potere fare la dichiarazione; mi porto dal cancelliere del tribunale, gli rassegno la dichiarazione unitamente a quei titoli che io credo del mio interesse. Questi titoli saranno regolari in faccia alla legge...

PRESIDENTE. Onorevole Allione, rifletta che la materia, sulla quale ella parla, fu discussa e deliberata ieri con l'articolo 30.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

ALLIONE. No; è stato deliberato il deposito, adesso si tratta della forma di questo deposito e delle sue guarentigie.

PRESIDENTE. In tal caso continui.

ALLIONE. Dunque io dico: saranno regolari questi titoli in faccia alla legge del bollo; ma può anche avvenire che il cancelliere, il quale ha sicuramente sopra di sé un gravissimo peso, che è quello di essere solidale della contravvenzione quando riceva un deposito irregolare, esamini questi titoli e dica alla parte: io non li trovo regolari, questo bollo non è sufficiente, questa registrazione non supplisce abbastanza alle disposizioni della legge, quindi io mi rifiuto di fare questo deposito.

Allora che avverrà? Scadranno i due anni e la parte non avrà nessuna guarentigia e vedrà sacrificati in modo irrimediabile i diritti suoi.

Per conseguenza io sarei di parere che quando nascesse dubbio sulla regolarità di questi titoli, in rapporto alla legge del registro e del bollo, il cancelliere dovesse, nonostante ciò, ricevere il deposito e rilasciare la ricevuta, lasciata per altro la responsabilità a carico del depositante.

In questo modo credo che l'atto avrebbe il suo legale effetto, al depositante spetterebbe la responsabilità di questo deposito qualora non fosse regolare nella forma dei titoli; ma intanto si verrebbero ad evitare quelle gravissime conseguenze di veder cioè decorrere quel termine perentorio di due anni o di sei mesi senza che il depositante abbia acquistato quella guarentigia che a lui assegna la legge, vale a dire, di far constare entro il termine suddetto di questo deposito a pena di decadenza.

Queste sono le osservazioni che io credo di dover fare.

Se l'onorevole ministro mi dice che si potrà in proposito provvedere nel regolamento, o che stando al senso della legge il mio dubbio non abbia motivo di esistere, io mi dichiaro soddisfatto. Se l'onorevole ministro crede che nel regolamento non si possa provvedere a questo riguardo, e che un dubbio esistere possa, io non crederei inopportuno che la Camera portasse la sua attenzione sopra questo argomento, e volesse permettere che con un articolo aggiuntivo all'articolo 30 si determinasse prima l'obbligo del cancelliere di spedire il certificato della ricevuta dei titoli, secondariamente che il cancelliere stesso ricevesse il deposito anche quando i titoli non fossero, in rapporto alla legge sul bollo, affatto regolari, sempre però sulla responsabilità del depositante.

PRESIDENTE. Il signor ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

MAIORANA, ministro per l'agricoltura e commercio.

La Camera ha potuto vedere che mi sono mostrato arrendevolissimo alle concessioni le quali non viziano l'essenza della legge, ancorchè secondo la mia personale opinione, non apportino a quella alcun miglioramento. E lo proverò anche questa volta, purchè non s'insista su emendamenti che riuscirebbero, a mio giudizio, nocivi alla legge.

Ora comincio dall'onorevole Omodei, e osservo che il secondo comma dell'articolo 31 è già soppresso.

Vengo agli onorevoli Antonibon e Griffini i quali (*Movimenti dell'onorevole Antonibon*) se non domandano niente in questo momento non è meno che dalla discussione dell'ultima ora di ieri, riferibile all'articolo votato e a quello in discussione, risulta che domandavano qualche cosa anche per l'articolo in discussione.

Dunque venendo a loro, io dico: poichè essi credono che possa suppersi si venga ad istituire una procedura affatto anomala presso il tribunale civile e eccezionale il quale deve giudicare sulle questioni riferibili all'abolizione e alla liquidazione dei diritti d'uso; e ritengono che occorre si dica almeno che il tribunale non può procedere, nè può udire altrimenti le parti che allorquando siano regolarmente chiamate, vale a dire, che intervenga una citazione; io consento, benchè ciò non sia minimamente necessario, sia detto espressamente nell'articolo che deve precedere una citazione.

Deve però tener fermo il concetto dell'articolo votato, vale a dire si deve escludere l'obbligo nell'utente, il quale fa la dichiarazione pel suo effetto negativo di impedire che contro di lui il proprietario possa pretendere decorrenza *lege operante* della prescrizione; e per conseguenza non posso dire: l'utente citi o notifichi.

Io voglio lasciarlo anche nella libertà d'ignorare in perpetuo le persone dei proprietari di quel fondo, sul quale ha il diritto d'uso o di servitù, e potrei farlo senza alcun danno in perpetuo, ove si voglia limitare alla conservazione del suo diritto e possesso.

Il rapporto fra lui utente e il proprietario del fondo serviente è del tutto reale, non è minimamente personale; ed è compatibilissimo cosiffatto rapporto, precisamente con popolazioni che vivono nelle campagne; è compatibilissima dunque col diritto dell'utente la sua iguoranza della qualità e del nome del proprietario.

Invece se gli utenti hanno pensiero di avvantaggiarsi di questa legge, ove vantaggio essi credano poterne loro portare e vogliono affrettare lo scioglimento dei vincoli, la liquidazione dei diritti rispettivi e l'attribuzione a ciascuno, in natura, o in equi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

valente del suo, gli utenti si faranno iniziatori del relativo giudizio.

Essi dovranno citare, ai termini di legge; nel che è la responsabilità di non contravvenire alle prescrizioni della procedura civile e sopra tutto di rintracciare i nomi e le qualità di tutti gl'interessati che devono integrare il giudizio. Non saranno essi gli utenti quelli che eserciteranno cotesto diritto? Ma potrà essere, se lo vuole, il proprietario, e lo sarà d'ordinario, importando più a lui la libertà del fondo che agli utenti la liquidazione del loro diritto.

Taluno non trovava giovevole la presenza del Comitato forestale nei giudizi di scioglimento dei vincoli. Via di là il Comitato forestale; non insisto a tenervelo. Dunque sono le parti interessate, tutte e sole, regolarmente citate per opera del più diligente dinanzi al tribunale. E come procede cotesto magistrato? Esso procede col rito sommario. L'abbiamo voluto espressamente stabilire.

Il concetto dell'onorevole Griffini, quello che si leggeva in una delle sue proposte, di dover procedere coi metodi più celeri e di somma urgenza avrebbe dato dei poteri che non avremmo potuto giustificare, nè determinare, vale a dire avrebbe surrogato l'arbitrio; che non si può andare oltre ai termini e ai modi stabiliti dalla legge, pel rito sommario.

Si fa ancora una difficoltà. Ma perchè avete messo *salvo l'appello*? Si sa che i tribunali, come magistrati di prima istanza, trattisi pure di rito sommario, non possono non pronunciare salvo l'appello; anzi il diritto all'appello viene dalla legge, non dalla sentenza dei tribunali.

Tutto ciò è vero; se non che la stessa discussione di ieri prova il bisogno di richiamare nell'articolo il diritto all'appello. Imperocchè, quando si è giunti fino a temere che si fosse potuta istituire una magistratura quasi camerale, a temere cioè che in Camera di Consiglio si fosse potuto far decidere la questione di diritto e in modo definitivo sopra una materia che sa quasi di feudalismo, e per la quale con molte leggi speciali si sono create delle magistrature speciali determinando procedimenti e competenze speciali e togliendo ogni diritto di appello; in tal caso parmi non inopportuno che si richiami espressamente la clausola *salvo l'appello*; così non sarà possibile si trasmodi nella interpretazione della presente legge e non si sollevi nemmeno la questione che, per fini d'interesse pubblico, si fosse voluto creare, nel tribunale ordinario, un magistrato liquidatore, inappellabile.

Che male può produrre del resto l'inclusione nella legge di quella clausola?

Non dirò la maggioranza della Camera, ma al-

cuni oratori hanno creduto necessario si dica occorrere la citazione perchè dal tribunale si giudichi col rito sommario, quasi che si fosse potuto temere che si potesse trovare un sol tribunale il quale pronunciasse una sentenza contro chi non fosse stato regolarmente citato.

Dunque tollerino che resti nell'articolo il *salvo appello*, perchè son voci che chiariscono e non nuociono.

Ma perchè, dice l'onorevole Omodei, stabilire l'oggetto, vale a dire quasi circoscrivere la competenza del magistrato, mentre le parti hanno facoltà di regolarsi come la intendono.

Adagio, onorevole Omodei. Le parti sono indubbiamente libere e in pieno diritto di allargare il campo della controversia; e nell'articolo non c'è verbo che ne escluda o limiti la potestà. Ma non possono impegnando il giudizio di svincolo non mirare a farlo cessare davvero.

Immagini diffatti che, invece di presentarsi al tribunale per sciogliere il vincolo, si presentino al medesimo per sciogliere una qualche parte di esso pur relativa alla questione del vincolo, e vogliano far sussistere il grosso dei vincoli che si vogliono abolire, allora viene frustrato il fine della legge e mancherà il titolo ad invocarne l'applicazione, molto più che vi hanno disposizioni eccezionalmente giovevoli od onerose ma indispensabili per conseguire lo scopo della liberazione della proprietà, e della giusta retribuzione dei diritti che si aboliscono.

È bene dunque che coloro i quali si vogliono avvantaggiare di questa legge, la mettano davvero in esecuzione; se vogliono durare nelle condizioni presenti, possono liberamente farlo, perchè a nessuno per questa legge si fa costrizione di domandarne l'esecuzione di alcuna parte.

Il tribunale dunque rispetto al merito delle questioni che saranno a lui sottoposte giudicherà in senso positivo o negativo sul diritto controverso, ma se positivo dovrà determinarne la natura e i limiti, come la premessa dalla quale scaturiranno le ulteriori disposizioni alle quali è chiamato, secondo la natura del vincolo che scioglie, e secondo altre ragioni, in conformità della presente legge, la quale, è sempre sottinteso, si completerà nel diritto comune per tutto ciò che in essa non è detto o determinato.

Ecco la ragione per la quale si è voluto accennare nell'articolo agli obbietti principali della statuizione dei tribunali. Però saranno pur sempre in grado le parti di allargare il campo delle controversie, e mettere innanzi tutte quelle dimande che possono essere accessorie, o correlative alla materia propriamente stabilita nella legge.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Con tali osservazioni voglio sperare che sieno risolti i dubbi degli oppugnatori di ieri o di qualcheuno d'oggi.

Vengo ora all'onorevole Allione.

Crede egli davvero che occorra sia stabilito per legge l'obbligo ad un pubblico funzionario di rilasciare ricevuta della dichiarazione e dei documenti, che possono depositarsi dagli utenti in esecuzione di questa legge? Ma se obbligo non vi fosse, siccome dalla presentazione dei documenti deve redigersi un atto, sia dal segretario comunale, sia dal cancelliere del tribunale civile e correzionale, così la parte che esegue la presentazione sarà in diritto di farsi estrarre copia dell'atto di presentazione, e in esso potrà fare menzionare i titoli di appoggio. Non è una presentazione che si fa in un ufficio privato, i quali possono non voler lasciare traccia del fatto. Sia l'ufficio comunale, sia quello del tribunale, è obbligato a compiere qualche atto rivestito di forme autentiche, nè solo nell'interesse di chi presenta i documenti, ma anche nell'interesse dei terzi, i quali se non fossero sicuri della certezza della data della dichiarazione, potrebbe, a loro danno, farsi apparire compiuto un fatto che mai avvenne.

Nessuno infine impedirebbe che la parte la quale vuole contemporaneamente alla presentata dichiarazione aversi un titolo, di ricorrere al ministero di un usciere e a suo mezzo, sempre per atto autentico, inviare tutto all'ufficio comunale o del tribunale.

Dopo ciò che ho detto, vorrà egli ancora l'onorevole proponente che nella legge si faccia un obbligo al segretario comunale?

E lasciando da banda il segretario comunale, perchè quello non è che un ausiliario, vuole che si dica nella legge che il cancelliere del tribunale è obbligato a fare un atto, o a rilasciare una ricevuta? Ma si è già obbligato per legge, e per lo stesso articolo votato.

Ciò nondimeno, se qualche maggiore schiarimento possa essere utile per la più uniforme applicazione della legge, se ne potrà tener conto nel regolamento.

Ma prego l'onorevole proponente di desistere da qualsiasi proposta di nuovo articolo da far seguito a quello di già votato.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini Luigi a questo articolo ha proposto un emendamento al primo comma e la soppressione del secondo, per cui l'articolo rimarrebbe in questi termini:

« Il tribunale civile e correzionale procedendo in via sommaria e colla maggiore celerità di procedura, intese le parti interessate e il Comitato provinciale forestale, dichiara, salvo appello, l'esistenza

od inesistenza dell'invocato diritto; e nel caso affermativo ne definisce la natura ed i limiti. »

GRIFFINI LUIGI. Mi pare che l'onorevole ministro abbia detto che il secondo comma di questo articolo...

PRESIDENTE. Ma, scusi, ritira la sua proposta?

GRIFFINI LUIGI. Io vorrei sapere...

PRESIDENTE. Ma, se non la ritira, non posso darle ancora la parola.

GRIFFINI LUIGI. Permetta. Io non ho potuto capire bene il concetto dell'onorevole ministro. Domando all'onorevole ministro se propone la soppressione della seconda parte dell'articolo, come mi pare abbia detto.

Molte voci. Sì, sì, è soppressa!

GRIFFINI LUIGI. Allora, essendo soppressa questa seconda parte dell'articolo, e tale soppressione costituendo la principale proposta che ebbi l'onore di fare, ringrazio l'onorevole ministro di avere così fatto adesione al mio emendamento.

Osservo soltanto che le parole « e colla maggiore celerità di procedura, » che io aveva proposto col mio emendamento di introdurre nel primo comma, non sono una novità, anzi io le ho prese tali quali dall'articolo 696 del Codice civile, che tratta della reintegrazione, ossia dell'azione per spoglio.

Del resto però, se l'onorevole ministro non crede di accogliere in questa parte il mio emendamento, io mi accontento della soppressione del secondo comma, e non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 31 concordato dal Ministero e dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sulla esistenza o inesistenza dell'invocato diritto, e nell'affermativa ne definisce la natura e i limiti. »

Coloro che sono d'avviso di approvare quest'articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 32. Ove i diritti d'uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza di esse, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

« In questi casi, anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 28 sarà fatta dall'amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

« In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Ha facoltà di parlare l'onorevole Griffini Luigi.

GRIFFINI LUIGI. Io ho proposto un articolo aggiuntivo, col quale domanderei che fosse vietato il pascolo colle capre nei terreni vincolati e soggetti a tale servitù.

PRESIDENTE. Ma se ella intende svolgere l'articolo aggiuntivo, domanderò prima se la Commissione lo accetta.

Lo leggo:

« Il diritto di pascolo nei boschi e terreni, di cui all'articolo 1 della presente legge, non potrà mai essere esercitato colle capre.

« Coloro però che pretendessero di averlo in base a titolo valido, potranno reclamare una conveniente indennità dal proprietario del fondo serviente. »

La Commissione l'accetta?

CANCELLIERI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Griffini è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. È notissimo il danno arrecato in generale dalle capre ai boschi perchè, a differenza delle pecore, invece di cibarsi d'erba, si cibano principalmente di ramoscelli, e di virgulti e scorticano le piante. L'articolo 78 del Codice forestale francese esclude addirittura le capre non solo, ma anche le pecore dai boschi e dai terreni che ne dipendono, a pena di un'ammenda ben forte a carico dei proprietari e dei pastori, e di un'ammenda e dell'arresto (*emprisonnement*) fino a 15 giorni a carico di questi ultimi, in caso di recidiva. Io non mi farò a leggere tale articolo; dirò solo che ho preso l'idea mia da questo, e propongo alla Camera che la voglia accogliere nella presente legge. Io limito però la proibizione ai boschi vincolati ed al caso d'esercizio di diritti d'uso. Inoltre accorderei un'indennità a coloro che avessero diritto di esercitare questo pascolo colle capre, e che dovessero perderlo. Ecco il senso dell'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

CANCELLIERI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CANCELLIERI, relatore. Prego l'onorevole Griffini a non insistere nel suo emendamento, il quale avrebbe sede adatta in un regolamento di polizia forestale e non mai nella legge.

Faccia attenzione, che in ogni provincia dovranno essere compilati i regolamenti di polizia forestale. Se l'onorevole Griffini sarà membro del Consiglio della sua provincia, come credo, potrà nel medesimo far valere la teoria dei danni delle capre, ma consenta che non se ne parli in questa discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Griffini.

GRIFFINI LUIGI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 32 del Ministero. Ne do nuovamente lettura:

« Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

« In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dall'amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

« In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati. »

(È approvato.)

Art. 33..

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io vorrei pregare la Camera di permettere che si introducano in questo articolo 33 piccole modificazioni di forma. Il concetto rimane lo stesso. Io lo migliorerei così:

« Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n° 2794 (serie 2°), i comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi od altri terreni vincolati da qualsiasi diritto d'uso di cui nell'articolo 29 e seguenti. »

La Commissione accetta?

CANCELLIERI, relatore. La Commissione dichiara di accettare la nuova redazione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti questo articolo 33 come venne redatto dal Ministero.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 34:

« Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato provinciale forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il di-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

ritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso. »

FILOPANTI. Io reputo così giusto e lodevole lo spirito che informa il primo comma di quest'articolo che desidero fosse preso nel suo senso letterale, cioè si desse al medesimo tutta la possibile estensione; voglio dire che il diritto degli utenti, di promiscuo uso, ad indennizzo mediante la cessione di una parte del terreno soggetto alla servitù, ovvero con una somma equivalente di denaro, fosse inteso non solamente per i boschi e le terre soggette al vincolo forestale, secondo questa legge, ma per tutte quante le terre sottoposte ad usi promiscui.

A tal uopo io prego l'onorevole ministro a volerci dichiarare se l'articolo da lui proposto e che son sicuro che, in un modo, od in un altro, sarà approvato dalla Camera, debba intendersi nella sua massima generalità, oppure ristretto ai limiti angusti d'una legge forestale. Se egli crede che vada interpretato nel senso letterale e generale, amerei che questo fosse spiegato anche in maniera più esente da ogni pericolo di dubbio, col dire, per esempio, che si fa la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco, o delle terre qualunque gravate da un diritto d'uso.

Se poi egli ritiene che il presente articolo 32, o 34 che sia, vada inteso solo relativamente ai boschi ed alle terre sottoposte al vincolo boschivo, allora mi restringerò a fargli preghiera che voglia usar premura presso l'onorevole suo collega guardasigilli onde un equivalente articolo della massima possibile generalità sia introdotto nel Codice civile.

Se allo spirito di equità che informa la presente proposta del ministro d'agricoltura, anche senza bisogno di legge scritta, ma solamente secondo i dettami della legge naturale, si avesse avuto sempre riguardo, non avrebbero avuto luogo le lagrimevoli scene di sangue che hanno funestato testè il paese per essere stato calpestato il diritto di povere plebi che erano investite di uno di questi usi promiscui.

Noi ben sappiamo tutti che l'aver un eguale rispetto al diritto della proprietà dei pochi, cioè dei ricchi, come al diritto della proprietà dei molti, cioè dei poveri, è cosa altamente reclamata, non pure dalla umanità e dalla giustizia, ma ancora da sana politica e da prudenza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se io rispondessi all'onorevole Filopanti che il significato dell'articolo 34 può essere accolto nel senso largo da lui desiderato, avrei detto cosa di nessun valore, benchè io abbia l'alto onore di essere ministro.

L'articolo circoscrive nei suoi stessi termini e secondo lo spirito della legge il proprio significato;

quindi sono dolente di non poter fare una dichiarazione che vada più in là dei termini e dello spirito della legge.

Quanto alla seconda parte, della domanda dell'onorevole Filopanti, già venne consegnata agli atti della Camera per mezzo della stenografia; ma poichè egli lo desidera, unirò alla sua, la mia debole voce presso il collega guardasigilli.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 34.

Ne do nuovamente lettura:

« Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato provinciale forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso. »

(È approvato.)

« Art. 35. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato provinciale forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria. »

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 36. In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali. »

FOSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

FOSSA. Non ho che a fare una brevissima osservazione.

L'articolo 34 stabilisce che in quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze comunali e provinciali.

A me pare che cotesta disposizione sia troppo indeterminata, e che potrebbe essere causa per cui questa legge mai non fosse a talune delle provincie del regno applicata, o ne venisse quanto meno la

applicazione assai lungamente ritardata. Si lascia al Governo una facoltà sconfinata. Anzi l'applicazione non potrà essere incominciata che allorché il Governo abbia raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali. Può avvenire facilmente che le rappresentanze o non rispondano agli eccitamenti del Governo, o cerchino ogni mezzo per creargli ostacoli. Per alcune di esse già possiamo immaginarci quali saranno per essere le loro deliberazioni, ed i loro pareri in senso contrario potrebbero aumentare gli ostacoli.

Non metto punto in dubbio la lealtà degli intendimenti dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, credo ch'egli abbia fermo proposito che la legge che sarà votata sia legge per tutte le provincie del regno, che non abbiano ad esservi distinzioni od eccezioni, che la legge sia eguale per tutti. Credo ed auguro al paese e spero che l'onorevole Maiorana rimarrà nell'alto posto in cui si trova oltre il tempo necessario per l'esecuzione di questa disposizione di legge, ma ritengo pure che qualunque fosse il suo successore, il concetto unificatore e di supremo interesse sociale economico ed igienico, dal quale fu animata la discussione di questi giorni, non gli permetterebbe, gli farebbe sentire tutta la responsabilità che l'accettata successione anche in questo importantissimo argomento gli imporrebbe. Ma varie sono le vicende e le difficoltà sconfinata sono sempre un pericolo o un'occasione di pericolo. Mi pare quindi conveniente di proporre una limitazione, che confido sarà accettata.

Avrei desiderato che questa legge portasse maggiori vincoli di quelli che sancisce. Appartengo ad una regione montana, e per lunga esperienza so quanti sieno i danni che derivano dal difetto di una buona legge forestale o dall'inosservanza delle sue disposizioni. Quindi voterò ben volentieri questa proposta di legge, e la voterò di tutto animo anche perchè, dato il caso che essa dovesse far naufragio, come lo fece quella del Castagnola, non so quando un altro ministro avrebbe il coraggio di ripresentarne una terza, con la previsione di essere egli pure travolto e d'andar perduto nel naufragio; ed in questa guisa per molti anni e molti il paese dovrebbe continuare ad essere nelle varie sue parti governato da oltre venti diverse leggi forestali!

Ma appunto perchè voglio votarlo, intendo sia fatta in modo da poter conseguire anche quella unificazione che deve essere uno dei principali scopi in tutte le parti della nostra legislazione.

Io prego l'onorevole ministro di volermi dare qualche spiegazione in proposito, e mi riservo di presentare, occorrendo, un'aggiunta all'articolo la

quale sarebbe così concepita: « in ogni caso l'applicazione di detta disposizione non potrà essere ritardata oltre i due anni dall'applicazione della presente legge. »

Io propongo il termine di due anni perchè esso è in consonanza col termine stabilito nell'articolo 28.

Ad ogni modo, io mi sono limitato ad annunziare la proposta che intendo di fare, perchè avanti tutto vorrei sentire l'opinione dell'onorevole ministro e quella della Commissione, affine di non avanzare una proposta la quale non fosse per essere accolta. Prego adunque l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione a voler dichiarare se accetterebbero la proposta da me annunziata.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non credo che la legge non sia sufficientemente chiara; mi pare impossibile che vi possa essere un ministro il quale, essendo obbligato per le disposizioni tassative della legge a invitare i Consigli provinciali affinchè emettano i propri voti, qualunque essi siano, tralasci di farlo, e ritardi di procedere all'applicazione della legge: qualunque indugio del ministro a incitare dei Consigli provinciali a deliberare parmi impossibile vada mai oltre i due anni, che l'onorevole Fossa vorrebbe fossero indicati come termine massimo.

Personalmente poi dichiaro all'onorevole Fossa ed alla Camera che, quando la legge sarà votata, avrò a mia cura principale di rivolgere vive preghiere ai Consigli provinciali, perchè si riuniscano allo scopo indicato in questo articolo.

Del resto, che cosa teme l'onorevole Fossa? Teme che i Consigli provinciali ritardino ad emettere i loro pareri? Ma io credo che sia nel loro interesse, piuttostochè di frapporre ritardi irragionevoli, quello di assumere essi stessi informazioni, di fare delle inchieste e corredare i loro voti di tutte quelle notizie che potrebbero agevolare l'applicazione della legge. Ma, pur concedendo che possa ritardarsi oltre la prima Sessione; susseguente l'approvazione di questa legge, non è ammissibile che si ripeta nelle Sessioni successive. E se ciò avvenisse, il contegno dei Consigli significherebbe che essi non vogliono valersi del diritto che loro concede la legge. Tanto varrebbe una risposta perfettamente contraria o del tutto adesiva ai concetti generali della legge, sprovveduta d'ogni considerazione e di ogni documento d'appoggio.

Però io mi rimetto alla Camera, o essa creda di stabilire a questo proposito dei vincoli per il Ministero.

Alcune voci. No! no!

CANCELLIERI, relatore. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

PRESIDENTE. Onorevole Fossa, se ha da fare una proposta la mandi al banco della Presidenza.

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, relatore. Relativamente all'emendamento dell'onorevole Fossa la Giunta crede non potersi accettare.

Quando una legge è pubblicata, deve avere la sua esecuzione; e se nel titolo delle disposizioni transitorie si dispone, che il Governo debba raccogliere i pareri delle rappresentanze comunali e provinciali, non per ciò deve dirsi che per tale inchiesta non possano bastare due anni, a meno che non si abbia fede all'efficacia dei nostri ordinamenti.

Il Governo ha tutti i mezzi per mettere in mora le rappresentanze comunali e provinciali ad emettere il parere loro richiesto: e di fatti la legge comunale e provinciale espressamente stabilisce che, allorchando interpellate, le dette rappresentanze non rispondano, si ritengono assenzienti alle proposte governative.

Il timore adunque dell'onorevole Fossa, che le autorità locali possano ritardare, oltre il bisogno, l'applicazione della legge, e che possano trascorrere inutilmente parecchi anni per fatto delle rappresentanze comunali e provinciali, mi sembra mal fondato, a giudicarne dall'andamento regolare delle cose.

È da tenersi presente che trattasi di applicare vincoli in province, dove vincoli non furono imposti finora; perlocchè è necessario, che il potere esecutivo, prima di mettere in esecuzione la legge, sia posto in condizione di avere precisa conoscenza dei luoghi, sui quali possa la legge avere applicazione. Posto ciò, la Giunta prega l'onorevole Fossa a non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa propone un'aggiunta all'articolo 35 così concepita:

« In ogni caso, l'applicazione di detta disposizione non potrà ritardarsi oltre i due anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

FOSSA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FOSSA. Per quanto io non possa convenire in molte delle cose dette dall'onorevole relatore della Commissione, perciocchè sia evidente che con la mia proposta non mirava a far sì che fossero troppo presto spinti gli atti dell'accertamento dei vincoli, ma ad ottenere che le operazioni non andassero all'infinito, e che per qualche parte del paese la legge non dovesse restare lettera morta, in vista delle esplicite e rassicuranti dichiarazioni dell'onorevole ministro, che non vi saranno inde-

biti ritardi nè tolleranze o concessioni che possano offendere il principio dell'unificazione e dell'eguaglianza di trattamento tra province e provincia del regno, prendo atto delle dichiarazioni stesse, e ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Va benissimo; poichè la ritira, metto ai voti l'articolo 36:

« In quelle province in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali. »

(È approvato.)

Ora il ministro propone un nuovo articolo che sarebbe l'articolo 37.

Ne do lettura:

« Alle Commissioni indicate nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n° 2011, è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge. »

CANCELLIERI, relatore. Prima che sia votato l'articolo proposto dall'onorevole ministro, pregherei la Camera di voler votare un nuovo articolo in sostituzione di un emendamento dell'onorevole Sella, che fu ritirato, prendendosi atto delle dichiarazioni da me fatte per mandato della Giunta in una delle precedenti tornate.

L'articolo sarebbe il seguente:

« Il divieto di dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a coltura agraria, salva l'applicazione dell'articolo 7. »

Quest'articolo prenderebbe il posto successivo a quello votato.

PRESIDENTE. Precede quello del ministro?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sì.

PRESIDENTE. Allora sarà il 37.

Ne do nuovamente lettura:

« Il divieto, ecc. » (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo 37.

(La Camera approva.)

« Art. 38. Alle Commissioni indicate nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n° 2011, è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Lungo la discussione, io mi era impegnato di fare qualche cosa per affrettare e migliorare l'esecuzione della legge 4 luglio 1874 riferibile ai beni incolti dei comuni. Ebbene ho creduto di poter anche oggi stesso, ed in occasione della legge che discutiamo, proporre una disposizione da divenire un articolo transitorio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

di questa legge, per il quale non si altera minimamente l'economia della legge 1874.

Ora, all'articolo 2 di tale legge, sono istituite delle Commissioni presiedute dal prefetto e composte dell'ingegnere capo del genio civile, da altro nominato dal ministro d'agricoltura, e da due nominati dai Consigli provinciali.

Però le Commissioni si sarebbero istituite nelle provincie dove non fosse stato un Comitato forestale. Ciò prova che fin d'allora si mostrava più confidenza nell'elemento tecnico forestale, che nel solo elemento amministrativo e tecnico civile.

Sostituendo per l'articolo che io propongo, per tutte le provincie, nelle funzioni delle Commissioni, il Comitato forestale, istituito con la presente legge, si sarà soddisfatto assai meglio allo scopo generale della legge, di rendere possibile il rimboscamento, e si soddisferà meglio allo scopo particolare della legge del 1874, di facilitarne e migliorarne l'esecuzione.

È ben inteso, che a tale legge non sarà apportata intanto alcuna innovazione; e dopo pubblicata la presente legge, e a misura che saranno istituiti e funzioneranno i Comitati, l'innovazione sarà limitata alla loro sostituzione senza attribuzioni diverse da quelle che vengono dalla legge 1874 e dal regolamento, alle su menzionate Commissioni provinciali.

Soggiungo che col Comitato, mentre avremo tutti gli elementi delle Commissioni provinciali, avremo altresì l'ispettore forestale, e avremo accresciute le garanzie e l'interessamento dell'elemento locale.

Per altro, è abbastanza noto come le Commissioni provinciali, malgrado lo zelo e l'intelligenza dispiegati da alcune, fin qui non procedettero in guisa da rispondere troppo largamente ai fini della legge del 1874.

Se la Camera non trova difficoltà, la prego di passare ai voti sull'articolo addizionale da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto ai voti l'articolo 38 del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 39 ed ultimo. Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini ed i modi pel procedimento e per la discussione dei reclami; e sarà provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge 4. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole Mascilli ha presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uffici, affinchè deliberino se e quando se ne debba dare lettura.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Richiamo l'attenzione della Camera sopra una modificazione di semplice forma che si ha da portare alla legge già votata.

Per equivoco l'articolo che avrebbe dovuto essere 7, venne iscritto come 8, e quello che avrebbe dovuto essere 8, venne iscritto come 7. Quindi non si tratterebbe che di porre in ordine questi due articoli, sì che l'8 diventi 7 e il 7 l'8.

Anche per equivoco sono occorse due parole superflue nella redazione dell'articolo 17, dove è detto: « il prefetto della provincia ordinerà una perizia dei lavori occorrenti all'uopo, » questo *all'uopo* è davvero inutile, e basta dire solo: *dei lavori occorrenti*.

CANCELLIERI, relatore. La Giunta riconosce l'opportunità delle osservazioni fatte dall'onorevole ministro, e prega la Camera di voler deliberare le proposte correzioni.

PRESIDENTE. Abbia la bontà, onorevole ministro, d'inviare al banco della Presidenza le sue proposte scritte, onde possa metterle in deliberazione.

(L'onorevole ministro trasmette le sue proposte.)

L'onorevole ministro propone, per le ragioni da lui svolte, che l'articolo 7 diventi 8, e l'articolo 8 diventi il 7.

Chiede poi che all'articolo 17 si tolgano due parole superflue; per cui il paragrafo primo dell'articolo 17 dovrebbe essere redatto così:

« Se entro diciotto mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboscamento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti. »

E quindi si sopprimerebbero le ultime due parole *all'uopo*.

Se la Camera non ha nessuna obbiezione, allora si faranno le trasposizioni dei due articoli accennati, e si toglieranno le due parole *all'uopo*.

Non essendovi obbiezioni, resta così stabilito.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È corso un altro piccolissimo errore nell'articolo 16. Verso la fine, dove è detto: « ed avrà obbligo di rendere salda e boscosa, » deve dire, come era già nel testo, « salda o boscosa. »

PRESIDENTE. Invece di essere una congiunzione sarà dunque una disgiunzione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. All'articolo 15, siccome si copiò quello della Commissione, si conservò l'errore della data 23 maggio,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

mentre invece deve essere 29. Dovrebbe quindi rimettersi la data 29 maggio invece di 23 alla fine dell'articolo 15.

Finalmente nell'articolo 17 si accenna all'articolo 3, mentre doveva parlarsi dell'articolo 4, perchè è appunto questo l'articolo di legge in cui le opere sono prescritte, ed è sottoposto il contravventore a sanzione penale.

PRESIDENTE. Dunque la Camera ha inteso. All'articolo 15, per errore, invece di citarsi la legge del 29 maggio fu citata la legge del 23, quindi bisogna correggere questa data.

All'articolo 16, alla penultima linea, dove dice « salda e boscosa, » bisogna dire invece « salda o boscosa. »

Finalmente, all'articolo 17, nel quale già abbiamo soppresso le parole all'uopo, deve dirsi « di cui all'articolo 4, » invece di « articolo 3. »

Se non ci sono opposizioni, queste correzioni si intendono approvate.

(Sono approvate.)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Occorre ancora un'altra correzione.

Nell'articolo 15 è chiamato in osservanza l'articolo 13, deve dirsi invece « nell'articolo 14. »

FILOPANTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone ancora quest'altra correzione...

FILOPANTI. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Mi lasci finire e poi parlerà.

Dove è detto « articolo 13, » deve dirsi « articolo 14. »

Se non ci sono osservazioni in contrario anche questa correzione s'intende approvata.

(È approvata.)

L'onorevole Filopanti ha facoltà di parlare.

FILOPANTI. È tanto grande la mia fiducia nell'onorevole ministro e nell'onorevole nostro presidente, che io ho votato e voterò alla cieca questi trasponimenti...

PRESIDENTE. Il presidente non può che far votare su quello che viene proposto.

FILOPANTI. Ma, debbo confessarlo, non ho capito, non ho raccapezzato niente del tramutamento di tutti cotesti numeri: e questo perchè? Per l'imperfetto sistema di enumerazione degli articoli, contro la quale ieri ho già reclamato. Se la numerazione provvisoria fosse mantenuta durante la discussione, noi che abbiamo davanti agli occhi il progetto stampato, immediatamente con molta comodità lo riscontreremmo. Ma siccome, pur troppo, le conversazioni sono rumorose mentre parlano gli oratori, i segretari, e persino lo stesso presidente, non s'in-

tende che di rado quello che sarebbe necessario di ascoltare.

Tanto più è necessario di avere sott'occhio la parte più importante della discussione, cioè gli articoli del progetto di legge, di mano in mano che si discutono, e questo sussidio praticamente è spesso inutile per la viziosa enumerazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Filopanti, la Presidenza ha avuto cura ogni giorno, dopo votati gli articoli, di farli stampare perchè, ciascun deputato li avesse sott'occhio e potesse fare all'uopo le sue osservazioni.

Le ultime correzioni fatte dal Ministero io credo che non sieno significanti. Del resto, la Camera le ha approvate e non vi è ragione di tornarvi sopra.

Ora si passa allo scrutinio segreto.

(*Si procede alla chiamata.*)

Annunzio il risultamento della votazione:

Presenti e votanti	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli	185
Voti contrari	39

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI D'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: Stanziamenti di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova; ma siccome l'onorevole ministro dell'interno è occupato nell'altro ramo del Parlamento, siamo costretti a passare allo schema di legge: Modificazione delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

Se ne darà lettura.

QUARTIERI, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

DEPRETIS, ministro per le finanze. No, non le accetto. Faccio le mie riserve.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazio.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Marazio, ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Sanguinetti Adolfo, ha facoltà di parlare l'onorevole Bordonaro.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Gli altri oratori iscritti, l'onorevole Cerulli, l'onorevole Pericoli G. B., l'onorevole Dilligenti (*ilarità e rumori*), l'onorevole Berti Lodovico, l'onorevole Parenzo, l'onorevole Leardi, non sono presenti. (*Nuovi rumori*)

L'onorevole Ceacelli.

CENCELLI. In questa condizione di cose rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo.

NERVO. Rinunzio anch'io a parlare, perchè credo non sia cosa seria il discutere in questa condizione di cose.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli.

Voci. Non è presente. (*ilarità e mormorio*)

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Alcune voci. No! no! (*Rumori*)

Altre voci. Sì! sì! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Si procede alla discussione degli articoli.

Voci. Sì! sì! (*Bravo!*)

Altre voci. No! no! (*Nuovi rumori*)

MURATORI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non vi può essere mozione d'ordine. Gli oratori iscritti o non sono presenti, od hanno rinunziato a parlare. Nessun altro si è levato per chiedere la parola. Null'altro rimaneva che chiudere la discussione generale. (*Segni di adesione da alcuni banchi — Mormorio in altri*)

MURATORI. Non si credeva che questo progetto di legge venisse in discussione. Prima di esso v'era all'ordine del giorno un altro progetto di legge.

PRESIDENTE. Secondo ogni probabilità, sull'altro disegno di legge o non vi sarebbe stata discussione, od avrebbe durato per pochi minuti. Del resto, i deputati iscritti per parlare sul progetto di legge che è ora in discussione, dovevano essere presenti, e se non lo furono, hanno mancato al loro dovere. (*Bravo! Bene!*)

Una voce. Si rimandi la discussione a domani. Mancano molti deputati.

PRESIDENTE. Sono appena le quattro, e dove sciogliere l'adunanza? Facciano i deputati il loro dovere, e durante la seduta stiano al loro posto. Ci sto io; possono starci anch'essi.

Voci. Ha ragione!

PRESIDENTE. Ad ogni modo io credo di aver adempito al mio debito, dichiarando chiusa la discussione generale. Chi vorrà parlare, parlerà sugli articoli. (*Bene!*)

PISSAVINI. Domando la parola per una dichiarazione a nome della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Commissione dichiara che non ha difficoltà che la discussione si apra sul progetto di legge ministeriale; però, siccome essa ha fatto alcuni emendamenti, si riserva, quando si prenderanno ad esame gli articoli, di esprimere la sua opinione a sostegno dei medesimi.

PRESIDENTE. Sta bene: è nel suo diritto.

Darò lettura dell'articolo 1:

« Nell'anno 1878 si farà una revisione generale dei redditi dei fabbricati secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, n° 5784, e della presente.

« I redditi risultanti dalla detta revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1879. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati, per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato G alla legge 11 agosto 1870, o messo solamente il reddito.

« L'agente delle imposte invia le schede al sindaco, il quale, con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

« I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta al sindaco.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERVO. Certamente esito molto a prendere la parola su questa proposta di legge nelle condizioni in cui la Camera attualmente si trova. Mi valgo anzitutto di quest'occasione per dichiarare che scorgo con grandissimo rincrescimento avere la Camera lasciato passare il primo stadio della discussione, quello cioè della discussione generale, senza soffermarsi sulle questioni generali d'ordine finanziario ed economico, che questo progetto di legge avrebbe potuto consigliare di svolgere, non solo nei riguardi dell'odierna situazione delle finanze dello Stato, ma anche nell'interesse del Ministero, e particolarmente dell'onorevole ministro delle finanze, al quale deve certamente premere che una legge di quest'importanza venga favorevolmente accolta.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Signori, non facciamoci illusione. Noi saremmo tanto più disposti (è questo almeno il mio avviso personale) a votare in favore di una proposta di legge che tende a migliorare in parte l'assetto di una delle imposte che toccano più direttamente la proprietà fondiaria, se avessimo potuto discutere pacatamente e profondamente in tutti i loro particolari le proposte dell'onorevole ministro per le finanze.

PRESIDENTE. La Camera è tranquilla; perciò chi vuole discutere può farlo. Si noti poi che da 10 giorni gli oratori erano iscritti per parlare. Se ora nol poterono, non se ne dia la colpa a me (*No! no!*), ma lo imputino a loro stessi, che non si trovarono presenti, e così fallirono al loro dovere.

Dichiarando chiusa la discussione generale, io mi attenni alle disposizioni del regolamento e alle consuetudini parlamentari. Del resto, il paese giudicherà. (*Bravo! Bene!*)

NERVO. L'onorevole presidente ha mille ragioni a fare questa osservazione, ma io credo che dal punto di vista della serietà dell'opera della Camera le mie riflessioni non siano fuori di proposito; imperocchè si tratta di una discussione importante, la quale non può essere improvvisata. (*Segni di assenso*)

Adunque, ricordando l'osservazione testè fatta dall'onorevole presidente, che, cioè, in occasione della discussione degli articoli del progetto di legge, si potranno fare quelle considerazioni d'ordine generale che possano giovare a migliorarla...

PRESIDENTE. Ora è in discussione l'articolo 2. Ella ha facoltà di parlare senza uscire dai limiti di quest'articolo.

NERVO. Io intendo di non uscire da quei limiti.

PRESIDENTE. Va benissimo. Continui il suo discorso.

NERVO. Io desidererei che le modalità relative all'applicazione di questa legge, di cui accetto il concetto fondamentale, fossero tali da riuscire meno gravose ai contribuenti.

Qui si tratta di una preliminare operazione demandata agli agenti di finanza. Nella relazione è detto che si vuole facilitare ai contribuenti la dichiarazione dei dati necessari per l'applicazione della legge. Ora, io trovo che questo concetto non è praticato che all'ultimo stadio di questa operazione.

Io vorrei, o signori, che le schede fossero distribuite al domicilio dei contribuenti, onde risparmiare loro immensi reclami presso l'ufficio dell'agente e presso la Commissione comunale, o consorziale; imperocchè la probabilità d'avere dichiarazioni regolari e conformi al vero dipende innanzitutto dalle

facilitazioni più o meno grandi che si concederanno ai contribuenti per fare queste dichiarazioni.

Noi dobbiamo pensare che il maggior numero dei contribuenti, massime nei comuni rurali, sono poco pratici di moduli amministrativi, e che la scritturazione di simili moduli riesce loro, in generale, difficile e fastidiosa.

Se per fare queste dichiarazioni si obbligano i contribuenti ad incomodarsi, a recarsi qua e là per adempiere al prescritto della legge, io credo che lo scopo, che l'articolo si prefigge, non potrà essere raggiunto coi risultati che sono necessari; e quando le dichiarazioni saranno imperfette, daranno luogo a rettifiche, e spesse volte a multe incorse senza l'intenzione di venir meno alle prescrizioni della legge.

Colto all'improvviso dall'apertura della discussione su questo progetto di legge, io non ho potuto concretare un emendamento od un'aggiunta a questo articolo nel senso da me testè esposto.

Mi riservo quindi di proporre questo emendamento o quest'aggiunta durante la discussione, prendendo gli opportuni accordi con l'onorevole Commissione.

MELCHIORRE. Una brevissima osservazione.

Io non sono contrario affatto alle disposizioni che si contengono nell'articolo 2; mi preme solo di raccomandare all'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, di fare in modo che la notifica, di cui in questo articolo è parola, sia effettivamente adempiuta, imperocchè mi consta che gli agenti delle imposte dirette, almeno quelli che non risplendono per troppa diligenza, sogliono trascurare gli adempimenti delle notifiche rinviandole ai sindaci, senza curarsi di vigilare se costoro adempiano all'incarico che ricevono direttamente in tutti i comuni compresi nei circoli sottoposti alla loro giurisdizione.

Accade spessissimo che i proprietari, che hanno domicilio diverso e lontano dal luogo dove posseggono fabbricati, si trovino spesse volte privi dell'esercizio dei diritti che hanno a reclamare, perchè il termine prescritto a tale uopo si trova decorso inutilmente, quando giungono a loro notizia le notificazioni che prescrivono le leggi dell'accertamento dei redditi imponibili. Per lo più queste notifiche, che si fanno per annunci in pezzi di carta stampata senza che nessuna forma autentica vi sia apposta, o non arrivano mai nelle mani degli interessati, o non giungono che dopo che il termine del reclamo è già trascorso.

Gli agenti delle imposte dirette, mi creda l'onorevole presidente del Consiglio, non rispondono spesse volte ai delicati incarichi di cui sono investiti dalla

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

legge; e molta parte del malcontento che serpeggia nella popolazione contribuente, è causato effettivamente dalla poca diligenza dei medesimi agenti.

Ciò premesso, io non intendo tediare la Camera ulteriormente su questo argomento; mi limito solo a fare una raccomandazione; e aggiungo che non mi dolgo che la discussione si faccia improvvisamente, perchè penso che questa improvvisazione torni utile alla discussione della legge, e ci avverta ad essere più attenti in avvenire.

Io non divido le paure ed i timori, che sono stati manifestati dall'onorevole Nervo, per non essere stato pronto a fare una lunga dissertazione intorno al merito del presente progetto di legge, quantunque io sia uno di quelli che lo ascolti con soverchia premura, e spesso con interesse; ma l'interesse maggiore che prevaler deve, ed è quello del paese, è che le leggi si disaminino e si discutano prestamente, massime quando l'urgenza di esse viene universalmente reclamata dalla pubblica opinione, dalle urgenze della pubblica amministrazione.

Faccio un ultimo augurio, ed è che questa raccomandazione, che l'esperienza mi ha fatto credere essere necessaria, non sia dimenticata dall'egregio ministro delle finanze, e che vorrà tenerne conto, sia nelle istruzioni che dovrà impartire ai suoi dipendenti, sia nel fare che nel regolamento che dovrà essere emanato dal potere esecutivo, vi si consacrino un espresso articolo, in cui si stabilisca anche una pena disciplinare per gli agenti delle imposte dirette che trascureranno le notifiche non solo, ma che non prendano interesse a verificare, se effettivamente e puntualmente si eseguano, secondo le prescrizioni delle leggi d'imposta.

E ciò nella veduta che i contribuenti sieno a tempo avvertiti a presentare nei termini prescritti le loro doglianze, per la salvezza dei loro diritti e per non essere soggetti a carichi ingiusti e non dovuti. Non ho altro da aggiungere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io assicuro l'onorevole Melchiorre, che il ministro farà tutto il possibile per assecondare il suo desiderio.

Nella molteplicità degli agenti delle imposte, l'onorevole Melchiorre mi ammetterà che non è sempre possibile averli tutti dotati della medesima intelligenza nel disimpegno delle loro funzioni.

Però nel caso contemplato dall'onorevole Melchiorre è assai difficile che gli agenti si mettano nel caso di non adempiere all'obbligo che la legge impone, perchè quest'obbligo consiste nel trasmettere le schede, che devono poi essere riempite dai contribuenti, ai sindaci; e la notificazione essendo commessa dalla legge all'autorità comunale che è, non me lo si negherà, competentissima ad eseguire il

mandato nell'interesse dei suoi amministrati. Mi pare quindi che, almeno per ciò che si riferisce a quest'articolo, non ci sia dubbio sulla sua piena esecuzione.

Del resto, siccome l'onorevole Melchiorre si limita ad una raccomandazione, che io accetto, e non fa proposte su quest'articolo, io potrei troncargli a questo punto le mie parole. Però siccome egli ha manifestato la sua opinione che il non esservi stata discussione generale possa tornare utile alla discussione degli articoli ed a quella dell'intero progetto, mi permetta che io dica candidamente che non divido la sua opinione. Avrei desiderato che ci fosse una discussione generale, per sentire l'opinione dei singoli oratori che per questa discussione erano iscritti. Ma la Camera mi perdonerà se io non posso costringere a parlare chi non è presente.

D'altra parte, il progetto essendo all'ordine del giorno, ed io trovandomi nella Camera, sarebbe stato un atto di ribellione verso il nostro onorevole presidente, se avessi fatto la più piccola osservazione a che questo progetto fosse immediatamente discusso.

Con questo io ho voluto esprimere il desiderio di sentire sempre l'opinione dei miei colleghi, e il rispetto che ho verso ciascuno di loro, massime in una materia di tanta importanza, come è quella di cui ora si tratta.

MELCHIORRE. Ringrazio distintamente l'onorevole presidente del Consiglio, e fo assegnamento che le sue promesse saranno adempiute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, e ne do nuovamente lettura:

« Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati, per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato G alla legge 11 agosto 1870, omissi solamente il reddito.

« L'agente delle imposte invia le schede al sindaco, il quale, con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

« I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta al sindaco. »

Coloro che sono di avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse ommessi e i dati che mancassero, indicano le variazioni che credano di loro interesse, e ag-

giungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Coloro che sono di avviso che debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni.

« Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Coloro che son di avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 5. L'agente procede alle rettificazioni e alle iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

« La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore, in cui gl'interessati possono esaminarla. »

NERVO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Io non intendo fare alcuna proposta su questo articolo, ma solo di chiamare su di esso l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze e pregarlo di prender nota della necessità di agevolare ai contribuenti l'esame di queste tabelle che contengono il risultato delle valutazioni e delle rettifiche fatte dagli agenti delle tasse, ed evitare ai contribuenti stessi la sorpresa di vedere le loro dichiarazioni modificate quando non saranno più in tempo utile per reclamare.

Io credo che trenta giorni per l'esame di queste tabelle non siano sufficienti.

Io non intendo proporre che questo termine sia raddoppiato, ma pregherei l'onorevole ministro a prendere impegno a stabilire col regolamento che saranno spediti ai singoli contribuenti appositi avvisi, per far loro conoscere le variazioni fatte alle loro dichiarazioni dagli agenti delle tasse.

PLEBANO, *relatore*. Domando la parola.

NERVO. Qui non si tratta della tassa sui redditi

della ricchezza mobile. Ma se per l'applicazione di questa tassa si ammise il sistema di notificare ai contribuenti le proposte degli agenti, mi sembra che non si possa giustamente negare lo stesso trattamento ai contribuenti di cui ora ci occupiamo, imperocchè molte saranno le difficoltà, che si presenteranno per l'applicazione di questa legge, massime nei comuni rurali, dove sorgeranno molte questioni per accertare se i fabbricati saranno o no soggetti alla tassa.

Voci dal banco della Giunta. È all'articolo dopo.

NERVO. Io mi limito a fare quest'osservazione, onde avere dalla Commissione quegli schiarimenti, che mi rassicurino che non sarà recata troppa molestia ai contribuenti, nè saranno esposti, col termine troppo breve, che con quest'articolo si prescrive, ad incorrere in multe.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PLEBANO, *relatore*. La Commissione si è vivamente preoccupata della questione che ha sollevata l'onorevole Nervo, cioè della convenienza di dare ai contribuenti tutti i mezzi necessari perchè possano difendersi contro le richieste degli agenti delle imposte. Ma se l'onorevole Nervo avesse avuto la bontà di dare una scorsa all'articolo successivo a quello che discutiamo, cioè all'articolo 6, avrebbe visto che la Commissione, portando una modificazione al progetto di legge quale era stato proposto dal Ministero, ha precisamente risolta la questione che l'onorevole Nervo ha sollevata.

Se non vado errato, l'onorevole Nervo desidera e con ragione, che venga a ciascun contribuente notificato l'operato dell'agente, che quando l'agente, delle imposte viene a modificare la dichiarazione di un reddito, il contribuente, a cui questa modificazione riguarda, sia avvisato personalmente perchè possa fare le sue difese, e questo era certamente un desiderio giusto, era anzi una necessità cui si doveva, ad avviso nostro, soddisfare. Ma, ripeto, se l'onorevole Nervo dà uno sguardo all'articolo 6, troverà che precisamente questa questione fu risolta, perchè nel concetto della Commissione, indipendentemente dalla tabella di tutti i redditi del comune che nel progetto del Ministero era stabilita, indipendentemente da ciò, nel progetto della Commissione si vuole che a ciascun contribuente ogniqualvolta l'agente delle imposte venga a modificare il reddito dichiarato, venga a modificare in qualsiasi modo un elemento della tassazione, a questo contribuente debba l'agente stesso notificare individualmente questa modificazione, affinchè l'interessato possa far valere le sue ragioni davanti alle Commissioni ed, occorrendo, davanti ai tribunali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Mi pare quindi che il desiderio dell'onorevole Nervo sia soddisfatto dall'articolo 6 che viene successivamente a quello che discutiamo.

NERVO. Ringrazio l'onorevole relatore degli schiarimenti favoriti; la fretta con cui fu incominciata la discussione di questa legge non mi aveva permesso di soffermarmi sul disposto dell'articolo 6 molto opportunamente modificato dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Siccome io non sarei, su questo punto della notificazione individuale, d'accordo coll'onorevole Commissione, così, quando sia votato questo articolo 5, mi permetterò di fare alcuni rilievi alla Commissione quando verrà in discussione l'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 5.

Ne do nuovamente lettura:

« L'agente procede alle rettificazioni e alle iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

« La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla. »

Coloro che sono d'avviso che quest'articolo debba essere approvato sono pregati d'alzarsi.

(E approvato.)

« Art. 6. Durante la pubblicazione e nei 20 giorni successivi, i possessori hanno facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.

« I ricorsi si presentano all'agente; al quale, però, pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati. »

A quest'articolo la Commissione fa il seguente emendamento:

« Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

« Entro il termine di 30 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio. »

Segue poi l'articolo ministeriale: « Ricorsi, ecc. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Commissione e prego la Camera di accettare l'articolo 6 quale è stato formulato dal Ministero.

Le intenzioni da cui fu mossa la Commissione nell'applicare alla legge per i fabbricati le disposizioni vigenti per la tassa di ricchezza mobile erano sicuramente intese a meglio garantire il contribuente, cioè a far sì che la rendita, base dell'imposta, non potesse essere modificata senza che il contribuente ne fosse avvertito.

Questa disposizione è buona nella tassa di ricchezza mobile: ma è diverso il caso nella tassa dei fabbricati. Nella tassa di ricchezza mobile si tratta di variazioni che possono aver luogo annualmente. Qui si tratta di una revisione generale, solenne, conosciuta da tutti, che ha luogo per una volta tanto, e non può variarsi se non dopo un certo giro di anni. Dunque la condizione è alquanto diversa.

Ma vi sono ancora delle altre considerazioni. Qui il contribuente in forza dell'articolo 2 è avvisato dell'operazione, di cui si tratta, nel modo il più preciso, il più formale.

Come vede la Camera, in forza delle disposizioni che si contengono nel primo alinea dell'articolo 2, i possessori non permanentemente esenti da imposta hanno comunicazione di una scheda nella quale sono compresi i dati che stanno nei registri catastali, formati in esecuzione della legge 11 agosto 1870 e ciascuno di loro ha diritto di esaminare le tabelle e di fare le sue osservazioni.

Ora in una operazione generale nessuno può addurre di non conoscere che la rendita denunciata possa essere variata.

Il contribuente sa che in seguito alla ricevuta della scheda l'agente procede alle rettificazioni, che queste rettificazioni sono depositate per 30 giorni continui nell'ufficio comunale. Vi ha di più; questo articolo 6 dispone che durante la pubblicazione la quale si prolunga per 30 giorni, il contribuente ha ancora 20 giorni utili per fare tutte le sue osservazioni. Così che sono concessi cinquanta giorni al contribuente per esporre tutti i suoi rilievi sopra un affare sul quale egli è già stato preventivamente avvertito. Non credo quindi che la legge manchi di cautela e di guarentigia a favore dei contribuenti.

Certamente che se ai contribuenti si mandassero anche le schede colle variazioni sarebbe una guarentigia di più, ma questa formalità avrebbe alcuni inconvenienti.

Bisogna vedere se vi ha possibilità di eseguire tutte queste notificazioni in tempo utile. Dove si trovano molte migliaia di contribuenti nello stesso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

comune, per intimare col mezzo del messo comunale le schede a ciascun contribuente, occorre molto tempo, ed in alcuni casi c'è quasi una materiale impossibilità di eseguire queste intimazioni bene ed in tempo utile.

Dai calcoli fatti dalla direzione generale delle imposte, un messo comunale, il quale porti queste notificazioni, non può notificare le schede a più di 20 contribuenti per giorno. Ora, un messo per intimarne un migliaio ha bisogno di 50 giorni.

Ma v'ha di più: non si possono sempre scegliere per queste intimazioni delle persone che abbiano la capacità di fare le intimazioni in un modo legale. Ora, basta che questa intimazione possa essere impugnata sotto il punto di vista della sua legalità, perchè il contribuente possa reclamare avanti ai tribunali ed impugnare tutta l'operazione.

Cosicchè io prego vivamente la Commissione di riflettere alle conseguenze che deriverebbero da questo sistema: l'amministrazione non potrebbe riescire ad applicare questa disposizione se non dietro sforzi infiniti, costosi, e ritardando l'operazione stessa, che importa di compiere il più presto possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. Se vuol parlare prima l'onorevole Lovito, io parlerò dopo.

PRESIDENTE Parli l'onorevole Lovito.

LOVITO. Ringrazio l'onorevole Plebano per la cortesia d'avermi ceduto il suo turno di parola. Anch'io deploro, come ha fatto l'onorevole Nervo, che la discussione di questo progetto di legge sia venuta improvvisa, non dico per colpa di alcuno, ma per l'inversione dell'ordine del giorno: poichè in una legge di tanta importanza era desiderio in molti di pigliar la parola, anche perchè da questo lato della Camera si possa esprimere l'opinione che si ha su quello che riguarda le leggi d'imposta; e l'occasione ne veniva propizia con questa prima legge d'imposta che era presentata alla nostra discussione dall'onorevole presidente del Consiglio.

Io credo, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, che ne avrebbe avuto piacere egli medesimo, in quanto che si sarebbero chiarite le intenzioni dei vari nostri colleghi della maggioranza al riguardo delle imposte; ma affiuchè io non abbia ad incorrere nel pericolo di avere un richiamo dall'onorevole nostro presidente, io aspetterò un'altra occasione che mi presenterà forse l'articolo 9, se non sbaglio, che è stato soppresso dalla Commissione, per esprimere la mia opinione riguardo alla legge sui fabbricati, ed anche delle altre leggi.

Per rimanere ora nell'art. 6 dirò che è indispen-

sabile, secondo il mio modo di vedere, che vi sia portata la modifica introdotta dalla Commissione, e le ragioni medesime svolte dall'onorevole presidente del Consiglio mi confermano in questa opinione.

L'onorevole presidente del Consiglio ha fatto un raffronto fra le operazioni d'accertamento che seguono a proposito dell'applicazione della legge sulla ricchezza mobile, e quelle che seguono a proposito di una revisione della legge sui fabbricati. Egli ha detto per che la ricchezza mobile è necessità che le schede per rettifiche, od iscrizioni d'ufficio siano spedite ai contribuenti, poichè l'operazione di accertamento si ripete ogni anno; ma sui fabbricati ricorre a periodi lunghi la revisione, e tutti sanno che i redditi si rivedono, meno i diciotti iscritti di stamane. (*Ilarità*)

Dunque io dirò all'onorevole presidente del Consiglio che precisamente quella è una ragione di più, secondo me, per poter stabilire che gli agenti delle imposte assumessero il fastidio di spedire a ciascun contribuente la scheda, e la ragione è che, soprattutto nei comuni rurali, tutti coloro i quali possedendo una casa, in un paese, non vi passano tutta la loro vita, e non possono essere informati delle pubblicazioni che si fanno all'albo pretorio, e restano precisamente al buio di tutto quello che si pubblica riguardo ai loro fabbricati; e noti l'onorevole presidente del Consiglio che è la classe che più importa di riguardare, perchè quella può essere colpita da una pubblicazione non fatta individualmente, ma per bandi od affissi. Poichè al tempo della prima applicazione della legge del 1865, ed al tempo della revisione del 1871, è stata precisamente la classe dei piccoli proprietari nei comuni rurali sulla quale ha più pesato la legge d'imposta dei fabbricati. Infatti, la classe dei poveri contadini che non poteva conoscere tutti questi giri di leggi, di regolamenti, di moduli, ha esitato molto ad sperimentare i suoi diritti anche dopo gli avvisi individuali. Noi che siamo a giorno della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti, possiamo sperimentare da noi i nostri diritti; invece tutti quelli che non hanno gli stessi mezzi, han dovuto calcolare se avessero convenienza a fare reclami.

Un reclamo a disgravio d'una tassa importa una prima tassa di compenso all'avvocato, il quale Dio sa se imbocca, e nessuno conosce poi come giudica la Commissione d'appello, o la centrale; poi paga la carta bollata, poi le spese per ammannire ed inviare documenti, ecc.

Un'altra ragione addotta dall'onorevole presidente del Consiglio in favore della sua tesi, è quella che nasce dalle persone cui si affidano le intimazioni. Io ignoro se inconvenienti si fossero verifi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

cati; ma per quanto io sappia, le intimazioni per l'applicazione di questa imposta e di quella di ricchezza mobile, si fecero senza gravi lamenti a mezzo dei servienti comunali, che sono, a quanto pare, in tutti i comuni.

Io desidererei, dunque, che gli agenti delle imposte assumessero il fastidio di far notificare ai singoli contribuenti le rettifiche od iscrizioni d'ufficio.

A questo proposito non debbo tralasciare di fare un'osservazione, la quale mi viene suggerita da un'altra fatta dall'onorevole presidente del Consiglio relativamente all'articolo 2. Quest'osservazione va indirizzata, se mi si consente, anche alla Commissione.

Secondo i regolamenti ora vigenti, la scheda è riempita dal contribuente. Io credo che ciò risponda alla base della tassa la quale è la dichiarazione del contribuente stesso. Secondo questo progetto non è più il contribuente che fa la dichiarazione, sibbene l'agente. Ma si dice, onde togliergli un fastidio, sarà l'agente delle tasse quello che notificherà al possessore ciò che egli possiede.

Io ringrazio il ministro e la Commissione che partirono dalla intenzione di alleggerire il contribuente di un fastidio, ma badino bene che mettono talvolta il contribuente nella necessità d'una prova negativa, che è ancora più fastidioso, innanzi alla Commissione.

Supponete, per esempio, che un agente mi notifici la possessione di venti stanze, di cui la metà appartengano ad un mio nipote o a un mio fratello, ciò che risulta da atti di divisione avvenuti in famiglia. Se lo stabile è intestato ad un solo individuo, io sono costretto a fare la prova che le venti stanze non sono più tutte mie, mentre una parte ne è passata ad altri.

Ora, secondo me, questo tocca alla base, all'ordinamento della tassa: mentre, come ha dichiarato anche recentemente l'onorevole ministro delle finanze nella sua esposizione finanziaria, la base della tassa, che è la dichiarazione del contribuente, non s'intende mutare con questo progetto.

Ecco perchè io per verità ritengo che all'articolo 2 si avrebbe dovuto proporre una modificazione nel senso di affermare che quello che si ritiene il fastidio del contribuente, poi non era che una garanzia per il contribuente medesimo, il quale d'ora in poi, dato uno sbaglio dell'agente delle tasse, sarà obbligato alla noia ed alle spese di una prova negativa.

A questo proposito mi permetterò di fare una riflessione generale, ed è questa: che noi abbiamo recato tante di quelle noie ai contribuenti, tante di quelle molestie, tante di quelle spese sussidiarie per

potersi mettere in grado di pagare certe imposte, che io crederei essere requisito indispensabile da ora innanzi per tutte le leggi che faremo di semplificare gl'imbarazzi, diminuire le spese e risparmiare le noie ai contribuenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, *relatore*. Io ringrazio anzitutto l'onorevole Lovito dell'appoggio che ha dato alle modificazioni proposte dalla Commissione riguardanti questo articolo di legge. Mi pare quindi non sia mestieri di aggiungere molte altre considerazioni per osare di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze la preghiera di non volere insistere nella proposta di mantenere l'articolo 6 quale fu formulato nel progetto ministeriale.

Io prego l'onorevole ministro delle finanze di non voler subordinare una questione così grave, quale è quella della determinazione dell'imposta, quale è quella del diritto che ha ciascuno di difendere i propri interessi di fronte alle richieste del fisco, di non volerla subordinare, io dico, ad una questione di maggiore o minore lavoro per l'amministrazione.

Il procedimento che si è seguito finora e che si segue, secondo la legge vigente, per l'accertamento dei redditi dei fabbricati come è noto alla Camera ed al Ministero, è un procedimento identico a quello che si segue per l'imposta di ricchezza mobile. Vi sono identiche Commissioni per l'una e per l'altra imposta; vi è identità di termini e di modi. Ora io non vedo, francamente, il perchè, mentre per quanto riguarda la ricchezza mobile, non solo nella legge attuale, ma nello stesso progetto che l'onorevole ministro ha presentato qualche giorno fa è mantenuto il sistema di fare la notificazione personale ai contribuenti, pure associandola alla pubblicazione di una tabella, io non vedo perchè questo sistema non si voglia ammettere per l'imposta sui fabbricati.

L'onorevole ministro delle finanze disse che la ragione di questa diversità di trattamento tra una imposta e l'altra, era cagionata da questo, cioè che per l'imposta dei fabbricati, si tratta di una operazione che si fa una volta ogni tanto; mentre che per la ricchezza mobile si fa ogni anno.

Io mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro, che questa ragione starebbe anzi perfettamente in appoggio della mia proposta; imperocchè, onorevole ministro, prego di rifletterci un momento, per quella operazione che si può ripetere tutti gli anni, il contribuente ha tutti gli anni l'occasione di fare rivedere il suo reddito, di fare correggere gli errori che per avventura sieno incorsi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

nell'accertamento; ma quando si tratta di una operazione che tocca al diritto di proprietà; quando si tratta di una operazione di questo genere e che dura per lungo periodo di tempo, come è dell'accertamento dei redditi dei fabbricati, in verità non so come si possa volere che il contribuente non sia avvertito personalmente, delle modificazioni che l'agente delle imposte intende portare ai suoi redditi.

Io ricordo che, nell'accertamento di questi redditi, come in quelli della ricchezza mobile, si tratta di un vero e proprio giudizio, di un giudizio *sui generis* se si vuole, regolato da norme speciali, fatto davanti ai tribunali speciali; ma in sostanza un vero e proprio giudizio; v'è da una parte lo Stato rappresentato dagli agenti, v'è dall'altra il contribuente.

Ora, io non comprenderei come quando si tratta di un giudizio, non debba una parte notificare all'altra l'operato suo; non comprendo, come debba la parte più interessata, perchè l'individuo è più interessato dell'agente delle imposte trattandosi di se stesso, non debba avere notificazione dell'operato dell'agente per potersi difendere. Io quindi oserei ripetere una calda preghiera all'onorevole ministro. di non voler subordinare questa questione a quel maggiore o minore lavoro che potrà avere l'amministrazione.

Comprendo bene che un lavoro di più ci sarà; ma in fondo non è poi vero che si tratti di mandare queste notificazioni a tutti i contribuenti che saranno iscritti nei ruoli. Si tratta solo di mandarle a quelli per i quali avviene qualche variazione. Costoro saranno il 50 per cento, sarà un numero grande, sarà quel che volete; ma non è questa una ragione perchè si debba privare il contribuente del mezzo di far valere le sue ragioni.

NERVO. Domando la parola.

PLEBANO, relatore. Io credo che queste osservazioni faranno buon effetto sull'animo del signor ministro, il quale in questa questione, che non è poi sostanziale, si vorrà piegare alle preghiere che gli fa la Commissione, il concetto della quale ritengo sarà diviso dalla Camera.

Mi resta da aggiungere una risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Lovito. Mi pare che egli abbia lamentato una modificazione che il progetto ministeriale presenta quanto alle norme che regolano attualmente l'accertamento dei redditi dei fabbricati, in quanto che la scheda di dichiarazione, anzichè essere formata dal contribuente, come pel passato, sarebbe formata dall'agente delle imposte e comunicata da questo invece al contribuente. L'onorevole Lovito crede che in ciò vi siano degli in-

convenienti, che con ciò quanto meno si dia occasione a maggiori noie, a maggiori disturbi pei contribuenti.

Io mi permetto di osservare all'onorevole Lovito che è precisamente il desiderio e l'intendimento di dimiruire le noie e gl'incomodi ai contribuenti che indusse, credo, il Ministero, e certamente la Commissione ad accogliere questo sistema.

Io prego l'onorevole Lovito di notare una cosa. Noi ci troviamo ora in uno stato di cose un po' diverso da quello in cui eravamo quando si fece la legge del 1865, che è in gran parte tuttora vigente. Attualmente l'amministrazione ha in sua mano un accertamento, dirò così, grafico, ha cioè, mediante un'operazione grafica oramai compiuta, in suo potere l'indicazione esatta della consistenza della situazione dei fabbricati, del numero dei vani di essi, e via discorrendo.

LOVITO. Domando la parola.

PLEBANO, relatore. È un accertamento fatto con molta cura e molte cautele, e che dà agli agenti dell'imposta gli elementi necessari per formare le schede.

Ma con ciò però, prego l'onorevole Lovito di notarlo, non si toglie affatto al contribuente il mezzo di fare le sue difese; perchè sulla scheda l'agente non scrive già il reddito di ciascun fabbricato, chè questo non lo potrebbe fare, ed è dichiarazione che deve farsi dal contribuente, ma l'agente dell'imposta non fa altro che scrivere quei dati che l'amministrazione si trova in mano mediante quella operazione cui ho accennato.

Ora, dal momento che c'è questa operazione, sarebbe fare una duplicazione, sarebbe un esporsi ad un lavoro inutile il volere che la dichiarazione anche della situazione della consistenza del fabbricato, del numero dei vani di esso, ecc., venga fatta dal contribuente. È ben naturale invece che l'amministrazione che li ha, scriva essa sulle schede questi elementi e poi li comunichi al contribuente, al quale, ripeto, non è tolta affatto, anzi è espressamente accordato il mezzo di far valere le sue ragioni: perchè in uno degli articoli della legge è dichiarato nettamente che il contribuente, quando riceve dall'agente questa scheda, non solo dichiara esso, ed aggiunge sulla scheda, completandola, il reddito, ma ha il diritto di fare tutte le osservazioni che crede opportune anche relativamente a quei dati grafici che furono dall'agente delle imposte registrati nella scheda. Sicchè da una parte al contribuente non solo non è tolto affatto; anzi è facilitato il mezzo di poter fare tutte le osservazioni e le difese che crede; dall'altra parte si facilita l'operazione dell'accertamento, la si rende più sicura, giovandosi degli ele-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

menti che l'amministrazione ha in sue mani. Mi pare quindi che realmente si possa dire che con questo metodo non solo non si danno maggiori noie ai contribuenti, ma se ne toglie loro qualcuna, come è desiderabile sia fatto in tutti gli ordinamenti tributari, perchè realmente, come diceva saggiamente l'onorevole Lovito, sono un po' troppe le noie che ai cittadini italiani furono per ragione d'imposte apportate.

Non so se queste osservazioni siano sufficienti per persuadere l'onorevole Lovito che il sistema che è nel progetto merita di essere accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Io non aggiungo più che poche parole per provare la necessità e la convenienza di adottare tali disposizioni in questo articolo che valgano a guarentire i contribuenti del pericolo di incorrere in numerose e gravi multe.

L'onorevole relatore della Commissione ha testè accennato, come l'amministrazione avendo fatto fare molto opportunamente le mappe dei fabbricati urbani soggetti a questa tassa, si trovi in condizioni tali da accertarne il reddito con molta maggiore facilità ed esattezza.

Ma io devo osservare sopra questo punto che le mappe di cui si tratta, furono fatte, se non isbaglio, soltanto nei comuni che hanno una popolazione non inferiore a 6000 abitanti. Onde in tutti gli altri comuni al disotto dei 6000 abitanti queste mappe dei fabbricati civili ora sottoposti alla tassa non si posseggono. Ed oso dire che non si posseggono nemmeno nei comuni dove esiste un catasto regolare, poichè gli antichi catasti non tenevano conto degli ambienti che compongono ciascuna casa.

Ora, se nei comuni, assai numerosi, che hanno una popolazione inferiore ai 6000 abitanti, e dove si trovano molti fabbricati civili soggetti a questa tassa, la legge non agevola ai contribuenti l'accertamento della rendita imponibile e la liquidazione della tassa col fare loro comunicare le variazioni che gli agenti hanno potute introdurre nelle schede, è indubitato che noi esporremo i possessori di fabbricati all'eventualità d'incorrere in numerose multe, e poi alla necessità di affrontare gravi spese di perizie per evitare una tassa che loro sarebbe ingiustamente applicata.

Ma avvi ancora un'altra ragione che mi spinge ad accostarmi alla proposta della Commissione, e questa ragione sta nella facoltà data dalla legge del 1870 agli agenti delle tasse di determinare il reddito imponibile dei fabbricati, senza tener conto delle scritte di locazione, quantunque regolarmente registrate.

Io aveva allora l'onore di appartenere alla Commissione dei quattordici che esaminò quel progetto di legge, e mi opposi a questa disposizione che mi sembrava troppo draconiana, e che poi nel fatto diede luogo a numerose liti.

Ora, questa disposizione di legge sussiste tuttora, questo progetto non la muta, essa continuerà a sussistere come arma del fisco per accertare il reddito dei fabbricati imponibili.

Ebbene, quando un agente armato di questa facoltà crederà di procedere a valutazioni comparative, e di trovare in questi confronti fondato argomento per aumentare il reddito dichiarato dai contribuenti, malgrado sia appoggiato a scritte regolari di locazione, io vi domando se in questi casi, che pur saranno molto numerosi, non sia dovere del legislatore di agevolare al contribuente la conoscenza di queste variazioni e il mezzo di ricorrere per farle rettificare a sua volta dalle Commissioni designate da questa legge a pronunziare sopra i reclami.

Per queste considerazioni io insisto sopra la mia proposta, che è conforme a quella della Commissione.

Subordinatamente poi, qualora questo concetto non venisse appoggiato dalla Camera, io mi riservo di proporre una lieve modificazione all'articolo 6 del Ministero, col quale si darebbe un più lungo termine ai contribuenti per fare i loro reclami alle Commissioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. La Camera deve persuadersi che non è un sentimento di ostinazione quello che mi muove a contrastare la proposta della Commissione la quale, torno a ripeterlo, riconosco essere fatta con l'ottima intenzione di garantire l'interesse dei contribuenti in modo che nessuno sia sorpreso; del resto qui c'è una semplice questione di procedura.

I contribuenti sono tutti quanti avvertiti che si fa questa revisione generale, e ciascuno di essi può avere la scheda in cui sono portati i dati catastali rilevati in seguito alla legge del 1870; sanno che le denunce sono rivedute, sanno che le schede rettificcate restano per un mese deposte nell'ufficio comunale, e che hanno 50 giorni per fare i loro reclami.

Resta a vedersi se convenga proprio far notificare individualmente le modificazioni introdotte dall'agente.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

La mia obiezione consiste principalmente in questo.

Sono già abbastanza lunghi i termini concessi dalla legge ai contribuenti, ai comuni, agli agenti delle tasse per le varie operazioni di denuncia, ricognizione ed esame dei redditi.

Ora questo tempo verrebbe ad essere ancora prolungato perchè, come ho detto, i messi comunali che sono ordinariamente gli incaricati dell'intimazione delle schede, non ne possono intimare più di 15 o 20 al giorno. Dove ce ne sono da intimare, per esempio, sette mila ci vogliono 350 giorni, se impiegate un solo; e se impiegate 10 messi comunali ci vogliono 35 giorni.

(L'onorevole Plebano, relatore, fa segni di diniego.)

Scusi, onorevole Plebano, gli sottoporro i dati, e vedrà. Poi i contribuenti hanno 30 giorni per reclamare dopo questa intimazione, cosicchè si corre il pericolo di non poter compiere l'operazione a tempo debito. E questo è uno degli inconvenienti, oltre le questioni, che, come ho accennato, insorgono, se le intimazioni non sono fatte regolarmente. In tal caso l'intimazione è nulla, e non decorre termine per ricorso, e il contribuente non può essere compreso nei ruoli.

Ci potrebbe essere un rimedio, entrando nel sistema della Commissione, e sarebbe quello di abbreviare il termine entro il quale i contribuenti, dopo la notificazione che hanno ricevuto, devono presentare i loro reclami, perchè questo termine prolunga tutte le operazioni, ed accresce i ruoli supplementivi e ritarda la riscossione dell'imposta.

Dunque questa sarebbe una modificazione che io intenderei in ogni caso d'introdurre nella proposta della Commissione. Ora siccome su questo articolo io desidero di persuadere la Commissione, o di farmi persuadere da essa, così io proporrei alla Camera di sospendere la discussione ed il voto su questo articolo, e di rimandarlo alla Commissione, la quale sentirà le mie ragioni, e così cercheremo di metterci d'accordo.

SELLA. Se si sospende la discussione dell'articolo, le mie parole sono inutili.

PRESIDENTE. Dipenderà dalla Camera se vuole sospendere, onorevole Sella.

NERVO. Domanderei di parlare.

PRESIDENTE. Ella ora non ha facoltà di parlare. La parola spetta all'onorevole Sella.

SELLA. Se la discussione non è sospesa, allora parlerò.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho domandata la sospensione.

PISSAVINI. La Commissione non ha alcuna diffi-

coltà di accettare la sospensione proposta dall'onorevole ministro delle finanze, e domani riferirà alla Camera il risultato delle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. Andremo allora all'articolo 7.

NERVO. Ma ho chiesta la parola, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Su che?

NERVO. Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Se vuol fare lei da presidente, le lascio il posto. Quando un articolo è sospeso, non c'è più luogo a discussione. Del resto, questo è nell'ordine logico delle cose.

NERVO. Allora domando la parola per una dichiarazione, onde avere modo di dire la mia opinione.

L'onorevole presidente del Consiglio ha chiesto di mettersi d'accordo colla Commissione, ed io lo lodo molto di questo pensiero; ma non capisco perchè non si vogliano sentire gli oratori che hanno ancora qualche cosa da osservare. Ciò servirebbe molto a chiarire le idee e ad agevolare gli accordi tra l'onorevole ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Gli oratori si sono sentiti, e tutti possono parlare quando domandano la parola; ma vuole lei che alle 5 si tolga la seduta?

NERVO. Mi pare che gli accordi tra il ministro e la Commissione saranno facilitati, se tutti e due conosceranno l'opinione della Camera.

PISSAVINI. L'appunto dell'onorevole Nervo non sussiste, dal momento che l'onorevole Sella stesso ha dichiarato che se la Commissione accettava il rinvio, si riservava domani di dire la sua opinione.

La Commissione è lieta poi di dichiarare che oltre all'egregio ministro delle finanze chiamerà nel suo seno quei deputati che a quest'articolo presentassero emendamenti.

Spero che questa dichiarazione basterà a tranquillare l'animo dell'onorevole mio amico Nervo.

SELLA. Domando di parlare sull'incidente.

PRESIDENTE. Incidente non ce n'è.

SELLA. Non si fa discussione generale ed ora non si vorrebbe la discussione degli articoli?

PRESIDENTE. Non si è fatta la discussione generale, perchè non l'hanno voluta. Ella era presente; poteva domandare la parola, ed io gliela avrei accordata. Non devo dare un premio ai negligenti.

SELLA. Prego d'osservare che vi erano parecchi i quali si erano assentati dall'Aula appena era finita la discussione della legge forestale.

PRESIDENTE. Si faceva la votazione a scrutinio segreto.

SELLA. Abbia la bontà, onorevole presidente, di ricordarsi che non deve interrompere.

PRESIDENTE. Non interrompo: faccio un'osservazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Continui.

SELLA. Finita la legge forestale parecchi deputati si allontanarono, e si trovavano a pochissima distanza dall'Aula, credendo che venisse la discussione di un'altra legge, come era stabilito dall'ordine del giorno. In perfetta buona fede entrarono, e si sentirono a dire che la discussione generale su questo altro progetto era chiusa, e trovarono l'articolo 1 già bell'e votato. Allora non resta più altro che a fare le congratulazioni, perchè in verità i tempi sono mutati, e le leggi d'imposta si votano con una facilità altra volta affatto sconosciuta.

PRESIDENTE. Se i tempi si sono mutati, si sono mutati in meglio. Ella era presente, poteva domandare la parola. Non la chiese, giacchè non aveva che dire. (*Rumori ed approvazioni*)

Passo all'articolo 7.

SELLA. Protesto. Domando la parola sull'incidente.

PRESIDENTE. Ma su qual incidente? Forse ai tempi di lei si poteva far questo.

SELLA. Siamo in tempi di libertà o di dispotismo?

PRESIDENTE. Siamo in tempi di libertà, ma in tempi d'ordine.

SELLA. Mi accorda la parola?

PRESIDENTE. Parli pure.

Voci. Parli! parli!

SELLA. Io prima di tutto faccio una questione personale.

Io osservo che non era presente.

PRESIDENTE. Era nella Camera.

SELLA. Era fuori dell'Aula, era nel corridoio insieme con deputati che erano iscritti per parlare nella discussione generale, e non sapevamo affatto che qui si chiudesse la discussione generale e si votasse l'articolo 1. Io ho veduto che di recente si aspettò per un'ora un ministro, credo che si potrebbe anche aspettare un momento i deputati, quando si tratta di porre senz'altro in discussione una legge di imposta, mentre è la quarta nell'ordine del giorno, e mentre vari deputati in buona fede non si trovano per un momento nell'Aula; la mia questione personale consiste in ciò che io non era presente qui quando fu chiusa la discussione generale, nè quando fu votato l'articolo primo.

PRESIDENTE. Anzitutto...

SELLA. Scusi, onorevole presidente. Ella mi ha attaccato personalmente, dicendo che io era presente, mentre non ebbi il tempo di arrivare, che tutto già era finito.

PRESIDENTE. Io non ho attaccato lei, ella ha attaccato me.

La legge che immediatamente susseguiva al n° 3,

se si fosse discussa, era sbrigata in pochi minuti; veniva quindi il n° 4.

Io le faccio osservare che i deputati sono in dovere, quando una legge è all'ordine del giorno, di stare al loro posto. Il presidente è il servo della Camera, ma non è il servo dei negligenti.

Ecco la mia risposta.

SELLA. Io prego poscia l'onorevole presidente di volermi accordare la parola per un'osservazione sull'articolo della legge di cui si tratta.

Allorquando io mi alzai, siccome l'onorevole presidente del Consiglio aveva chiesta la sospensione dell'articolo, ho domandato se si doveva intendere sospesa la discussione, ed ho creduto mio dovere per ossequio verso la Camera di fare questa domanda. Però devo osservare che vi sono due metodi per la sospensione: o gli oratori i quali hanno prima chiesto di parlare espongono le loro vedute, e poi la Commissione ed il Ministero ne fanno quel conto che credono, in guisa che la sospensione sia piuttosto di deliberazione che di discussione; ovvero si adotta un sistema più spiccio consistente nel lasciare la parola a nessuno, e passare...

PRESIDENTE. Onorevole Sella, ella torna sempre a ripetere la stessa cosa.

Io le accordai la facoltà di parlare, e lei non volle parlare.

Voci. Parli! parli!

SELLA. Onorevole presidente, la prego di osservare che non mi si lasciò parlare.

PRESIDENTE. Nient'affatto; è lei che lasciò parlare uno dei membri della Commissione.

Ad ogni modo, io le ho concesso la facoltà di parlare: parli.

SELLA. Onorevole presidente, a nome della dignità della Camera, la prego di non continuare questo incidente.

PRESIDENTE. La dignità della Camera è abbastanza tutelata.

Continui a parlare.

SELLA. Dal momento che la discussione dell'articolo è ammessa, io vorrei pregare la Commissione ed il presidente del Consiglio che in essa interverrà a voler tener conto di qualche circostanza. Per mia parte certamente non ho esitato, in momenti di grande urgenza, a sostenere i provvedimenti più spediti, perchè gli accertamenti delle imposte si facessero, ma a misura che la finanza si va assestando, si intende molto bene che la popolazione sia meno persuasa della ragione di somma urgenza che vi può essere in qualche circostanza. Quando si ha un disavanzo di 200 milioni all'anno, è cosa evidente che la situazione morale dell'imposta si muta rispetto alle popolazioni, e si intende molto bene che i prov-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOURNATA DEL 27 APRILE 1877

vedimenti finanziari rigidi e repentini trovano la loro ragione d'essere, ma quando la condizione delle finanze è tale da lasciarci considerare le cose con un poco più di flemma, si adottano provvedimenti coi quali si osservino meglio i riguardi dovuti ai contribuenti.

Ma oltre queste considerazioni generali, ve ne ha una speciale che desidero sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione.

Siccome da molti anni abbiamo applicato, riguardo all'imposta sulla ricchezza mobile, il metodo di far notificare le rettificazioni e le dichiarazioni d'ufficio dei redditi agli interessati, domando se oggi le popolazioni che poi non vedono tutte le leggi ed i regolamenti, non ritengano oramai come canone che le variazioni e le dichiarazioni d'ufficio siano notificate alle parti.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler considerare la cosa sotto questo punto di vista. Si ha un bel dire che le leggi si stampano e si diffondono, ma è pur sempre vero che le applicazioni di una legge si desumono un tantino dalle leggi precedenti.

E notate che l'ultima revisione dell'imposta sui fabbricati fu fatta, non come propone l'onorevole ministro, ma come propone la Commissione. È vero che d'allora in poi sono passati, se non erro, 7 anni, ma in questo frattempo non si è applicato altro che il metodo della ricchezza mobile, per conseguenza tutte le variazioni di redditi sono state notificate alle parti.

Io credo che la proposta della commissione meriti tutta la considerazione della Camera, e credo altresì che l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto molto bene a riservarsi di ritornare sull'esame della legge; ora io prego l'onorevole ministro di tener conto di questo convincimento in cui si trovano i nostri contribuenti, cioè che le variazioni di reddito sono notificate, ed in tali condizioni non vorrei che al contribuente accadesse, dopo aver fatta la dichiarazione, di ricevere nulla più che gli avvisi di pagamento nei quali egli trovi delle irrimediabili variazioni, in guisa che, senza che egli ne sappia nulla, si trovi ad essere tassato al di là di ciò che crede toccargli.

Questa era l'osservazione che io desiderava di sottoporre alla Camera, osservazione cui io voglio credere la Camera farà buon viso.

LOVITO. Io sono soddisfattissimo della risoluzione presa dall'onorevole presidente del Consiglio per sospendere la discussione di questo articolo e rinviarlo ad un nuovo esame della Commissione nella quale intervengono tutti coloro che hanno fatto delle siflessioni in proposito.

Dico però che non sono stato abbastanza felice l'altra volta che ho avuto occasione di parlare, perchè mi accorgo di non essere stato compreso dal presidente del Consiglio. Nel richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro per le finanze, non era nelle mie idee di aumentare il termine utile ai reclami. Io volevo e voglio la notificazione individuale delle rettificazioni ed iscrizione di ufficio.

Io farò notare all'onorevole ministro ed alla Commissione che per talune località e specialmente per alcune classi di individui è bensì sufficiente il termine ai reclami, ma essendo persone dedite alle cure campestri, od alla custodia degli armenti sono generalmente poco informati della pubblicazione fatta nell'ufficio comunale.

Ora l'articolo 6 della Commissione mi pare che provveda sufficientemente; ed io spero che l'onorevole ministro e la Commissione si trovino d'accordo per soddisfare ad un bisogno di piccoli possidenti sieno agricoltori od armentisti.

Poichè ho la parola debbo ringraziare l'onorevole Plebano, autore di una chiara e completa relazione su questa legge, della cortesia con la quale ha risposto al mio discorso sull'articolo 2.

Egli ha sperato che io delle sue osservazioni fossi stato convinto.

È inutile in questo momento, dacchè l'articolo 2 è passato, dire all'onorevole Plebano se io sono rimasto convinto, oppure no, delle sue riflessioni.

Io teneva soprattutto a questo, che nelle leggi d'imposta per dichiarazione, ne rimanga sempre inconcussa la base; che è l'asserto del contribuente. Tanto più mi tengo a questo in quanto che usciamo oggi da un periodo in cui l'assioma delle leggi d'imposta era questo: ogni contribuente è un frodatore, salvo prova in contrario.

Io tengo invece alla massima opposta e spero che anche l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri appartenente alla sinistra parlamentare tenga anche egli alla massima opposta; cioè che ogni contribuente è un galantuomo fino a prova contraria.

Io mi felicito cionostante della conversione dell'onorevole Sella...

SELLA. Domando la parola per un fatto personale.

LOVITO... il quale attribuisce alle epoche, in cui le sue leggi fiscali furono redatte, la durezza della quale sono state improntate. L'onorevole Sella da quel uomo abile che è, ha detto che allora erano altri tempi: ora però che abbiamo un pareggio, il quale se c'è lo manterremo, se non c'è lo raggiungeremo, secondo la frase felice dell'onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole Sella dice, ora possiamo essere più umani con i contribuenti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Sebbene tarda, io mi rallegro con l'onorevole Sella di questa sua conversione, e spero che procederemo concordi perchè sieno maggiormente garantiti i diritti dei contribuenti; e cessi quella lotta accanita, quella guerra quotidiana, combattuta soprattutto nell'ultimo decennio nel regno d'Italia tra' contribuenti e fisco, non so se con maggior discapito del fisco stesso, o della moralità dei contribuenti.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Sella per un fatto personale.

SELLA. Il mio fatto personale consiste nella osservazione di conversione a me diretta dall'onorevole Lovito.

Egli trova, che io ho fatto una grande conversione perchè oggi ammetto che si possa procedere con qualche calma nell'applicazione delle imposte; e si possa per conseguenza dare agio alla revisione degli errori nei quali si fosse per avventura incorsi, a danno del contribuente. Osserverò che non vi ha grande conversione rispetto a questo particolare della revisione sulla legge d'imposta sui fabbricati, perchè la Commissione non ha fatto altro che adottare un metodo, che aveva già trovato applicato in un'altra legge, in cui il numero dei contribuenti non è spregevole, cioè quella della ricchezza mobile; e propone che si continui il metodo da me adottato nel 1870, sicchè non veggo che nella mia condotta ci sia poi mutamento d'indirizzo.

Del resto, faccio osservare, e credo che tutti lo debbano intendere, come in presenza di certe urgenze; quando, per esempio, si dovessero fare contemporaneamente l'impianto dell'imposta di ricchezza mobile, la revisione dei fabbricati, e non so quante altre cose, si potessero dall'amministrazione materialmente applicare certi metodi; ma quando invece il lavoro si presenta diviso, credo che si possa procedere altrimenti.

Del resto, avete udito l'onorevole presidente del Consiglio in principio della seduta, si è rifiutato addirittura di accettare per gli imbarazzi che teme ne possano derivare all'amministrazione; per conseguenza non credo che ci sia motivo a parlare di conversioni nè a rallegrarsene; poichè mi pare che l'onorevole Lovito appunto si rallegrasse con me della mia conversione. Ma io sono disposto ad accettare i rallegramenti, purchè egli mi permetta che io mi rallegri con molti della Camera del modo con cui ora si discutono e si votano le leggi d'imposta. (*Bene! Bene! — Mormorio a sinistra*)

PRESIDENTE. Resta dunque sospeso l'articolo 6 e si rimanda alla Commissione.

Prima di passare all'articolo 7 do la parola all'onorevole ministro per l'interno.

NICOTERA, ministro per l'interno. Il mio collega, il ministro di agricoltura e commercio, mi ha comunicato un'interrogazione...

Voci. Interpellanza!

MINISTRO PER L'INTERNO. Tanto meglio!... un'interpellanza degli onorevoli Bertani, Cavalletti e Bovio.

La Camera ricorderà che, pochi giorni ora sono, l'onorevole Corte mi rivolgeva un'interrogazione quasi simile (non importa che le parole siano diverse), ed io dichiarai allora che non credeva prudente il sollevare nella Camera in questo momento siffatta discussione.

Oggi nulla ho da aggiungere; anzi vi insisto, e prego la Camera di non ammettere che si discuta l'argomento sul quale sono interpellato.

Ad ogni modo, se si dovesse discutere, la prima interrogazione alla quale dovrei rispondere, se non foss'altro, per debito di cortesia, sarebbe quella dell'onorevole Corte.

Ripeto però che non posso accettare l'interpellanza dell'onorevole Bertani e dei suoi amici.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli interpellanti...

Voci. Sì! sì! Uno è presente!

BERTANI AGOSTINO. (*Si alza per parlare — Ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani Agostino ha la parola.

BERTANI AGOSTINO. Veramente, trovandomi in questo momento il solo qui dei tre interpellanti, mi limiterò a far osservare alla Camera che una interrogazione è cosa ben distinta da una interpellanza.

L'onorevole ministro dell'interno ha creduto di schermirsi dal rispondere all'interrogazione dell'onorevole Corte dicendo, che la questione intorno la quale volevasi interrogarlo, era già nel dominio dei tribunali; ed aveva ragione; ma noi abbiamo escluso dalla nostra interpellanza, escluso deliberatamente e completamente quei fatti che trovansi sotto l'esame dell'autorità giudiziaria.

Con la nostra interpellanza, è detto chiaro che, escludendo da essa ciò che riguarda quei fatti, volevamo conoscere invece quali fossero i criteri del Ministero nell'applicare il decreto di scioglimento di associazioni, alcune delle quali si occupavano di temi scientifici. (*Ilarità*)

Le apprensioni, o signori, non devono far velo al giudizio; ed io sono nella precisa verità ripetendo con sicurezza che le società di cui intendo parlare, si occupavano di cose scientifiche.

Domando adunque, su quali criteri si fondò il Governo per decretare lo scioglimento di queste associazioni, e domando, in base di quali altri criteri il potere esecutivo si credè facoltizzato di sostituirsi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

al giudiziario nella limitazione discrezionale dei diritti statuari.

Io non credo che la Camera voglia rimanere in tanta incertezza, e se così sentenziasse, subirei il suo verdetto, ma non avrebbe mai il mio consentimento.

MINISTRO PER L'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Se le persone che muovono le interrogazioni non fossero per se stesse bastevoli a farmi avere un criterio esatto del tema che si intende svolgere, le parole dell'onorevole Bertani mi rivelerebbero, senza dubbio, le intenzioni degli interpellanti.

L'onorevole Bertani crede di potere escludere da questa interpellanza il fatto sul quale il Governo, d'accordo coll'onorevole Corte, riconosceva non opportuno di promuovere in questo momento una discussione sullo scioglimento delle associazioni internazionaliste. Ma egli non si accorge che il ragionare del fatto sarebbe una conseguenza necessaria della risposta alla interpellanza. Poichè di che cosa mi si vuole interrogare? Del decreto col quale vennero sciolte le associazioni che si occupavano di cose, secondo l'onorevole Bertani, scientifiche.

È una certa scienza, onorevole Bertani, che in Italia non molti sono disposti a seguire.

Ad ogni modo io dichiaro che se l'onorevole Bertani ed i suoi amici vogliono interrogarmi sul decreto di scioglimento e sugli intendimenti che il Governo può avere verso le società scientifiche internazionaliste, e verso qualunque altra associazione che esce dai limiti della legge, io dichiaro, che in questo momento non sono disposto ad accettare l'interrogazione, a meno che la maggioranza della Camera non me lo imponesse, togliendo così forza all'azione del Governo.

Ritenga per altro l'onorevole Bertani, che questa condotta non m'è certamente suggerita dal timore di affrontare gli attacchi che mi possono venire da lui e dai suoi amici.

BERTANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

BERTANI A. È appunto per le parole pronunciate dall'onorevole ministro, che nella prima parte della nostra interpellanza è detto: « I sottoscritti, udite le risposte dell'onorevole ministro dell'interno all'interrogazione dell'onorevole Corte, » e prosegue: « chiedono d'interpellare lo stesso onorevole ministro, non circa ai fatti deferiti al giudizio dei magistrati, ma circa l'applicazione del recente decreto di

scioglimento di associazioni in varie province del regno, in quanto tocca i criteri con cui il Governo intende il rispetto del diritto di associazione e della libera discussione dei problemi scientifici, e la sostituzione del potere esecutivo al potere giudiziario nella limitazione discrezionale dei diritti statuari. »

Io non ho detto *associazioni scientifiche*: conosco abbastanza della scienza per non confondere le associazioni coi problemi scientifici.

Ora, io do tutto il peso che spetta alle parole che escono dalla bocca degli onorevoli ministri, e appunto per questo richiamo l'attenzione della Camera sulle parole dell'onorevole ministro dell'interno, il quale ha ripetuto per tre volte che *per ora* si limitava allo scioglimento delle società internazionali.

Se la Camera credesse di poter sottostare a questa minaccia di violazione continuata di un solenne diritto, o per mitigare l'espressione, a questa minaccia del potere esecutivo sul libero esercizio di un diritto statutario, io, lo ripeto, subirei la sua decisione, ma sarei dolente di non poter consentire nel suo giudizio.

MINISTRO PER L'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Compete alla Camera il deliberare...

MINISTRO PER L'INTERNO. Prego di lasciarmi prima rispondere.

PRESIDENTE. Risponda pure.

MINISTRO PER L'INTERNO. Lascio da parte i *temi scientifici*, poichè non credo che la Camera sia destinata a discutere sui temi scientifici degli internazionalisti o di altri. Rispondo soltanto all'ultima parte del discorso dell'onorevole Bertani.

Egli ha ricordato una mia parola che ripeto, e la ripeto espressamente all'onorevole Bertani: *per ora*. Il decreto riguarda solamente lo scioglimento delle associazioni internazionali; ma deve leggere l'onorevole Bertani ciò che segue al *per ora*, e ripeterò anche questo: fino a quando le associazioni si terranno nei limiti consentiti dalla legge, il Governo le rispetterà, il giorno in cui li oltrepassassero, il Governo saprà compiere il suo dovere; e lo saprà compiere contro chiunque osasse di violare la legge.

CAVALLOTTI. Cominci a non violarla lei!

MINISTRO PER L'INTERNO. Il *per ora*, onorevole Bertani, si riferisce a coloro che non rispettano la legge. (*Nuove interruzioni a sinistra*)

CAVALLOTTI. È il Governo che per il primo non la rispetta!

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la chiamo all'ordine. Ella non ha la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

CAVALLOTTI. Chiami all'ordine prima il ministro.

PRESIDENTE. Non interrompa. Ella non ha la parola. (Bene! dalla tribuna pubblica)

Una voce a destra. Che cosa c'è?

MINISTRO PER L'INTERNO. Non mi commuovono le interruzioni, ci vuol ben altro per commuovermi, e rispondo ripetendo che fino a quando le associazioni si terranno nei limiti consentiti dalla legge non hanno a temere il *per ora*; lo tema chi non vuol rimanere in quei limiti (Bene! Bravo!); per questi non ho che a ripeterlo: *per ora*.

BERTANI. A. Due sole parole...

PRESIDENTE. Ma non è più permesso...

BERTANI. A. Permetta, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Secondo il regolamento non potrei accordarle la parola.

BERTANI. A. Due parole soltanto.

La Camera ha capito il senso del *per ora* dell'onorevole ministro. Se egli lo ha subordinato al « finchè non avvengano disordini, » è un *per ora* che non significa nulla; questo sia detto in linea di logica. Ma se la Camera voglia ad ogni modo subire il *per ora* arbitrario dell'onorevole ministro, io, lo ripeto per la terza volta, non ho che a sottomettermi al suo giudizio in quest'Aula, ma non lo divido.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro non intende rispondere per ora all'interpellanza degli onorevoli Bovio, Cavallotti e Bertani. Bisogna dunque deliberare. Coloro i quali credono che l'interpellanza non debba essere fatta sono pregati di alzarsi...

CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

CORTE. Io non vorrei che, qualora la Camera respingesse col suo voto assolutamente l'idea di lasciare svolgere l'interpellanza degli onorevoli Bertani, Cavallotti e Bovio, rimanesse in certo modo vulnerato il diritto della mia interrogazione.

Io amo rammentare alla Camera che alla mia interrogazione l'onorevole ministro dell'interno ha acconsentito di rispondere non subito, ma in un tempo non tanto lontano.

PRESIDENTE. Onorevole Corte, la questione non resta punto vulnerata. Il ministro, tanto a lei, quanto agli onorevoli Bertani, Cavallotti e Bovio, ha risposto che *per ora* non intende accettare l'interpellanza. Dunque è rimessa ad altro tempo.

La Camera ora, a termini dell'articolo 70 del regolamento, deve deliberare se questa interpellanza abbia ad essere svolta o no.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Corte non aveva bisogno neppure di fare l'avvertenza, poichè

io ho già dichiarato che se la Camera consentisse una discussione, dovrebbe anzitutto farsi sulla sua interrogazione. Dunque io non intendo che sia per nulla pregiudicato nè il diritto dell'onorevole Corte nè quello di altri. Ho detto solamente che non credo in questo momento conveniente la discussione sull'interrogazione dell'onorevole Corte, per le ragioni che ho già manifestate, e che lo stesso onorevole Corte ha riconosciuto giuste. E molto più non credo conveniente di discutere l'interpellanza dell'onorevole Bertani e dei suoi amici, per le ragioni che ho anche dette e che del resto la Camera intende da se stessa senza che io le spieghi di più.

SELLA. La questione sollevata si presenta sotto un aspetto un po' grave, forse perchè non abbastanza chiarita da un certo punto di vista. Per parte mia anzitutto dichiaro di riconoscere al Governo, nello stato attuale delle cose, il diritto di sciogliere quelle associazioni che esso crede contrarie alle leggi. Ma dall'altra parte credo che vi sia in lui...

Voce dalle tribune. Forte!

SELLA. Parlo per uso dei deputati e non delle tribune.

PRESIDENTE. Il pubblico delle tribune deve serbare il silenzio. Se io ascolto qualche voce dalle tribune stesse, le farò sgombrare.

Continui, onorevole Sella.

SELLA. Ma dall'altra parte credo che vi sia nel Governo anche un obbligo di render ragione del suo operato ogni qual volta n'è richiesto, però nell'opportuno momento in cui non vi sia una ragione di pubblico interesse che vi si opponga.

Ritengo essere intendimento del Governo che oggi il pubblico interesse non permetta di svolgere questa interrogazione, e non di voler negare agli interpellanti il diritto di farla.

Io intendo per conseguenza che si tratti qui...

MINISTRO PER L'INTERNO. È una questione inutile.

SELLA. Non è inutile una questione così grave quale quella del diritto dei deputati d'interpellare i ministri.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non mi faccia dire quello che non ho detto, per poi farsene l'avvocato.

SELLA. Non è mia abitudine fare l'avvocato di alcuno. D'altronde quelli che hanno parlato credo non ne abbisognino, specialmente da questa parte.

Ma torno alla questione.

Certamente adunque deve intendersi la cosa in questi termini; che, cioè, non sia conveniente pel pubblico interesse lo svolgimento della interpellanza in questo momento. Ciò è analogo a quanto l'onorevole ministro disse in occasione dell'interro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

gazione dell'onorevole Corte, cui fece osservare che, essendo pendente un processo sui fatti ai quali l'interrogazione stessa si riferiva, credeva opportuno di rinviare la risposta all'epoca in cui quel processo fosse terminato.

Quindi, con siffatta intelligenza, che credo fosse appunto quella di chi ha parlato dal banco dei ministri, benchè forse non risultasse abbastanza chiaramente dalle sue parole, noi, per nostra parte, consentiamo che di questa interpellanza non si debba trattare che ad epoca più lontana.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non so da quali parole l'onorevole Sella abbia potuto argomentare che io sostenessi la tesi che il Parlamento non ha diritto di fare delle interpellanze o interrogazioni su tutto; francamente io non so proprio indovinare da quali parole l'onorevole Sella l'abbia argomentato.

L'altro giorno, rispondendo all'onorevole Corte, io dichiarai che non mi sembrava conveniente in un momento, in cui è in corso un processo, e sono state sequestrate delle carte di una certa importanza, non mi sembrava conveniente che il Parlamento trattasse questa questione.

Oggi sull'interpellanza dell'onorevole Bertani e dei suoi colleghi, ho risposto che, perdurando le ragioni per le quali l'altro giorno aveva creduto di non poter accettare l'interrogazione dell'onorevole Corte, ed aggravandosi queste ragioni, per l'ampiezza che si vorrebbe dare alla discussione, mi è forza di persistere nel chiedere alla Camera che l'interpellanza venga rimandata ad altro tempo.

L'onorevole Sella legga i termini dell'interpellanza, e poi vedrà (egli che è uomo di governo, per quanto sieda ora sui banchi dell'opposizione), vedrà quale potrebbe essere l'effetto pratico di una discussione in un momento in cui pende un processo, e si sono sequestrate delle carte importanti, ed il Governo ha bisogno di tutta l'autorità per fare rispettare la legge da tutti, bianchi, neri e rossi. Con questo non dico che il Governo disconosca il diritto del sindacato nel Parlamento, non dico che non riconosca il diritto nei deputati di muovere interpellanze. Ma chi vuole, onorevole Sella, che sia giudice competente della convenienza del tempo? Il giudice competente prima di tutto dev'essere il Governo che ha la responsabilità di tutelare l'ordine pubblico; poi il Parlamento.

Io ho creduto di adempiere ad un mio dovere dichiarando alla Camera che non credeva conveniente di trattare in questo momento la questione; il che significa che la potremo trattare fra venti giorni, fra un mese, quando il Parlamento vorrà. Se poi il Parlamento e l'onorevole Sella credono che si debba

trattar subito, io sono pronto anche in questo momento.

Onorevole Sella, ritenga pure che non può venire da me il rifiuto delle interpellanze: lei sa che io ho l'abitudine di accettarle subito; ma oggi crederei di mancare al mio dovere, se non avvertissi la Camera degli inconvenienti che una discussione di simil genere potrebbe far nascere. Ne faccio unicamente una questione di convenienza, di tempo. Se il Parlamento crede diversamente, discutiamo anche in questo momento.

BOVIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso far impegnare una discussione.

BERTANI A. Si fissi un giorno.

PRESIDENTE. È questo che domanderò alla Camera.

BERTANI A. Va bene.

SELLA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare: indichi il fatto personale.

SELLA. Il fatto personale mi pare evidente, poichè sono state male intese le parole mie.

Io ho detto che votavo col Governo per il rinvio della interpellanza, per conseguenza mi sono mostrato persuaso delle ragioni che erano state addotte per questo rinvio.

D'altra parte, non vi è stata per parte mia mala intelligenza, io credo, delle parole dette dall'onorevole ministro. Soltanto, siccome il rifiuto puro e semplice, senza rinvio, mi pareva inopportuno, ho stimato conveniente fare la riserva che con questo non si intendesse per nulla vulnerare i diritti della Camera. Tale riserva potrà parere a taluno meno necessaria, ma non superflua; in tutti i casi certamente non dannosa.

Del resto sono lieto che le mie parole abbiano provocato quelle che dianzi ha pronunciato l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ora interrogo la Camera.

CAVALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavallotti, l'onorevole Sella ha parlato per un fatto personale; ora, ripeto, debbo interrogare la Camera.

CAVALLOTTI. Come il primo degli interpellanti...

PRESIDENTE. Ha parlato uno, non possono parlare due; debbo consultare la Camera.

CAVALLOTTI. Io vorrei che fosse precisato il senso della nostra domanda, che mi pare sia stato male interpretato dall'onorevole ministro dell'interno.

Noi non intendiamo punto, nè abbiamo inteso obbligare il ministro a risponderci subito: intendiamo solo mettere in chiaro ben questo, che non gli riconosciamo il diritto di rispondere che non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

risponde, e tanto meno riconosciamo la ragione del rifiuto.

L'onorevole ministro ha lasciato intendere che da una discussione sul tema dell'interpellanza nostra possa essere prevenuta o influenzata l'azione libera della giustizia; e si è studiato così di stabilire una connessità comoda tra il processo incoato contro alcuni singoli individui a Benevento e il decreto che colpisce il diritto di associazione in tutte le provincie del regno. Ora è appunto questa connessità, che fa così comodo a lui, quella che non fa niente affatto comodo a noi: perchè tende a invertire le parti, e a stabilire una strana confusione in tutte le nozioni del diritto e una confusione di poteri che offende la libertà.

Non è l'azione della giustizia che noi vogliamo prevenire o influenzare: ma è al contrario questa azione medesima che si tratta di difendere contro l'esercizio di un potere discrezionale che si arroga di usurparne e di invaderne le funzioni.

È sui criteri con cui il Governo si vale di questo potere, è sui pericoli che possono derivarne, quando esso si sostituisce senza controllo, senza limiti alle sentenze dei magistrati soli custodi delle leggi, è su ciò che desideravamo interpellare. Perchè vi è un genere di arbitrio peggiore fra tutti: ed è quello che non avendo il coraggio di affermarsi da sè, cerca di sfuggire dal render conto di se stesso, ricoverandosi sotto il mantello della giustizia.

E ci fissi, l'onorevole ministro, l'epoca, lontana quanto vuole, per rispondere alla nostra interpellanza; dica che, per quelle che egli reputa ragioni di governo, fa d'uopo aspettare fino a quell'epoca, ma non ci venga a dire che noi vogliamo premere sulla giustizia; la giustizia è una cosa a parte; la giustizia non ha nulla che vedere nei criteri con cui il potere esecutivo colpisce le associazioni a fascio, sotto l'accusa di essere internazionali, e si arroga esso comodamente di decidere quali siano internazionali e quali no; diritto che solo spetta al giudice; con questa elasticità di criteri si offende il diritto a man salva, colpendo alla cieca chi si vuole; e ci sono dei decreti di prefetti i quali sciogliono, qualificandole internazionaliste, associazioni dove si propongono a soci l'onorevole Depretis e Vittorio Emanuele!

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ella in questo modo svolge la sua interpellanza, ed io non posso permetterlo. Credeva che intendesse soltanto di fare una proposta.

CAVALLOTTI. No, non faccio proposte; non voglio premere su queste altissime, su queste gravi, su queste profonde e misteriose ragioni di Stato

che l'onorevole ministro dice di avere, per indugiare la risposta; siamo di facile contentatura noi; e faccio solo appello alla gentilezza dell'onorevole ministro perchè si compiaccia, nella sua infinita degnazione (*Ilarità*) di indicarci quando crede che sarà giunto il tempo in cui senza che caschi lo Stato, ci potrà essere accordato in via di grazia speciale, il permesso (*Ilarità*) di esercitare un diritto nostro.

MINISTRO PER L'INTERNO. La Camera permetterà che io non rilevi le parole dell'onorevole Cavallotti. Dirò solo che io credo questa interpellanza non possa essere svolta prima della fine del mese di giugno.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se crede di rinviare alla fine di giugno l'interpellanza degli onorevoli Bovio, Cavallotti e Bertani Agostino.

Quelli che sono d'avviso di accettare questa proposta sono pregati di alzarsi.

(L'interpellanza è rinviata alla fine di giugno.) (*Ilarità*)

L'onorevole ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari...

(*Interruzione del deputato Cavallotti — Mormorio.*)

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio.

FILOPANTI. Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Parla il ministro.

Continui l'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, già approvato dalla Camera stessa, ed approvato pure oggi dal Senato con alcune modificazioni. (V. *Stampato*, n° 34-B.)

Prego la Camera di voler consentire che questo disegno di legge, emendato in talune parti dal Senato, sia trasmesso alla stessa Commissione che l'esaminò l'altra volta, perchè così potrà essere più presto sottoposto alle sue deliberazioni.

Chiedo inoltre che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per l'interno della presentazione del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari modificato dal Senato.

L'onorevole ministro chiede che questa legge sia rinviata alla stessa Commissione che la esaminò un'altra volta.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Se non vi sono opposizioni la proposta dell'onorevole ministro s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Domani seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle 5 45.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato Fambri ed altri per la riammissione in tempo degli ufficiali ed assimilati dell'esercito e dell'armata a godere dei benefizi della legge 20 aprile 1865, n° 2247.

2° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

Discussione dei progetti di legge:

3° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

4° Cessione al municipio di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

5° Convenzione postale colla Repubblica di San Marino;

6° Convenzioni pei servizi marittimi postali e commerciali.

PROGETTO DI LEGGE FORESTALE

APPROVATO DALLA CAMERA

nella seduta del 27 aprile 1877

TITOLO I.

TERRE SOTTOPOSTE AL VINCOLO FORESTALE.

Art. 1.

Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare

il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Art. 2.

Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Art. 3.

Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruticose.

Art. 4.

Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

Art. 5.

In ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore, e in sua mancanza, da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio d'ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

L'ingegnere nominato dal ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge gli Ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'articolo 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

Art. 7.

Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in questo articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

L'amministrazione forestale, a misura che ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però entro due anni da quella pubblicazione ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 9.

Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

Art. 10.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, intese le parti, decide.

TITOLO II.

RIMBOSCAMENTI.

Art. 11.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboscamento dei terreni vincolati.

La direzione delle opere di rimboscamento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà alla parte di spese di rimboscamento a carico dello Stato.

Art. 12.

È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni, di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboscarli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboscamento.

Art. 13.

I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in consorzio affine di provvedere al rimboscamento dei terreni stessi, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

I proprietari dissidenti hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel quale caso è obbligatorio l'acquisto pel consorzio stesso.

Art. 14.

Ove trattisi di semplici opere di rimboscamento,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboscamento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possano eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti sieno proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboscamento.

Art. 15.

Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'articolo 14, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (Serie II).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA FORESTALE.

Art. 16.

Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'articolo 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

Art. 17.

Se entro diciotto mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldamento o rimboscamento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sarà fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 18.

I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'articolo 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al

quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

Art. 19.

Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

Art. 20.

Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali, quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore a due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Art. 21.

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno impugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 22.

Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'articolo 20.

Art. 23.

La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.

Art. 24.

Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

Art. 25.

Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE FORESTALE.

Art. 26.

Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati ed il resto della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.

Art. 27.

Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862.

Art. 28.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza.

TITOLO V.

DIRITTI DI USO.

Art. 29.

Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente.

Art. 30.

Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Questa dichiarazione potrà

essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale:

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto di impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 31.

Sulla citazione agl'interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sulla esistenza o inesistenza dell'invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

Art. 32.

Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dall'amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

Art. 33.

Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n° 2794, (serie 2°) i comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi e altri terreni vincolati da qualsiasi diritto di uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti.

Art. 34.

Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso.

Art. 35.

Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge

cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali.

Art. 37.

Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a cultura agraria, salva l'applicazione dell'articolo 8.

Art. 38.

Alla Commissione indicata nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2^a), è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge.

Art. 39.

Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimento intorno ai reclami, e sarà provveduto a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.